



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# **Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli O.C.C.**

6 marzo 2024



## Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

---

### Presidente

Elbano de Nuccio

### Vicepresidente

Michele de Taronatti

### Consigliere Segretario

Giovanna Greco

### Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

### Consiglieri

Gian Luca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Antonio Repaci

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano



## Area di delega “Funzioni giudiziarie”

A cura della Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”

### Consigliere CNDCEC delegato

Giovanna Greco

### Presidente

Stefania Ricciarelli

### Componenti

Sergio Acconcia

Gabriele Assanta

Antonio Astolfi

Orazio Lorenzo Barbagallo

Alessandro Bevilacqua

Lucia Bianchi

Rosario Candela

Alessandro Cannizzaro

Erminia Cuomo

Ortenzia De Grazia

Manuela Di Marcello

Alessandro Elisio

Raffaella Ferrai

Maria Genna

Tiziana Ghiotto

Giuseppe Gianfreda

Gianpiero Iobbi

Lisa Lombardi

Damiana Lucentini

Grazia Maltinti

Milena Montini

Fabio Mulonia

Pietro Nicoletti

Carmine Noschese

Michele Pomponio

Debora Rubini

Cinthia Tarantino

Paola Valentini

Daniele Veratti

### Esperti

Domenica Capezzerà

Alberto Crivelli

Giuseppe Limitone

Vittorio Zanichelli

### Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Cristina Bauco

## Sommario

PRESENTAZIONE	1
<b>SEZIONE I</b>	<b>1</b>
<b>RELAZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI</b>	<b>1</b>
1. RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE <i>EX ART. 68, COMMA 2, CCII</i>	2
1.1. Premessa e scopo dell'incarico	3
1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità	4
1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata	5
1.4. Attività preliminari del gestore della crisi	5
1.5. Situazione familiare del debitore	6
1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)	7
1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)	8
1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore	8
1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)	15
1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)	15
1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)	16
1.12. Esposizione della proposta	17
1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria	19
1.14. Soddifacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)	19
1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento	20
1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII	20
2. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI NEL CONCORDATO MINORE <i>EX ART. 76, COMMA 2, CCII</i>	22
2.1. Premessa e scopo dell'incarico	23

2.2.	Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore	24
2.2.1.	Presupposto soggettivo	24
2.2.2.	Presupposto oggettivo	24
2.2.3.	Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori	25
2.3.	Il controllo della documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII))	25
2.4.	Le attività preliminari svolte dal gestore della crisi	26
2.5.	Metodologia del lavoro	27
2.5.1.	Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato (imprenditore oppure professionista oppure altro soggetto sovraindebitato)	27
2.5.2.	Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII))	28
2.5.3.	La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII))	28
2.5.4.	Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 76, comma 2, lett. b), CCII))	29
2.5.5.	Atti del debitore impugnati dai creditori	29
2.5.6.	Valutazione completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 76, comma 2, lett. d) primo periodo, CCII))	29
2.5.7.	Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII))	30
2.5.8.	Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII))	31
2.5.9.	Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (art. 76, comma 2, lett. g)	34
2.5.10.	Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII))	34
2.5.11.	La valutazione del merito creditizio	35
2.6.	Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio pegno o ipoteca	35
2.7.	Conclusioni	36
2.8.	Il fascicolo dei documenti allegati	36
3.	ATTESTAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI EX ART. 75, COMMA 2, CCII	37
3.1.	Premessa e scopo dell'incarico	38
3.2.	Scopo della relazione attestata ex art. 75, comma 2, CCII	39
3.3.	Oggetto della relazione attestata	40
3.4.	Il trattamento dell'IVA di rivalsa ed il degrado del privilegio speciale mobiliare (ex art. 2758, comma 2, c.c.)	45
3.5.	La verifica delle condizioni per la falcidia dell'IVA di rivalsa nel concordato di [ ]	46
3.6.	Il degrado dei privilegi generali mobiliari	48
3.7.	Beni ceduti ai creditori	48
3.8.	Conclusioni	50



4. RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART. 269 CCII	52
4.1. Premessa e scopo dell'incarico	53
4.2. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ex artt. 268 e ss. CCII	55
4.3. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione	55
4.4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale	57
4.5. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	57
4.6. Le Ragioni della sopravvenuta incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte	59
4.7. L'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti e le necessità finanziarie	59
4.8. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	61
4.9. L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	61
4.10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII	61
5. RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI NELL'ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE EX ART. 283, COMMA 4, CCII	63
5.1. Premessa e scopo dell'incarico	64
5.2. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente	65
5.3. Composizione del nucleo familiare	66
5.4. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	66
5.5. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	66
5.6. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	66
5.7. Attività di verifica del gestore	67
5.8. Il passivo del debitore (l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute ordinati eventualmente in base al grado di privilegio)	67
5.9. L'attivo del debitore e la situazione patrimoniale	68
5.10. La quantificazione delle spese per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare	68
5.11. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	70
5.12. Considerazioni finali sulla meritevolezza e sul merito creditizio	70
5.13. Adempimenti successivi all'apertura della procedura	71





<b>SEZIONE II</b>	<b>73</b>
<b>MODULISTICA A USO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.) E DEI GESTORI DELLA CRISI</b>	<b>73</b>
6. ISTANZA DEL DEBITORE ALL'O.C.C. PER LA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI (ANCHE PER PROCEDURE FAMILIARI)	74
7. DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI	84
8. ISTANZA DEL GESTORE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI	88
9. NOTE OPERATIVE PER ACCESSO BANCHE DATI	91
10. COMUNICAZIONE AGLI ENTI FISCALI	92
11. VADEMECUM PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO	93
12. CHECK-LIST VERIFICHE DOCUMENTALI DA ESEGUIRE A CURA DEL GESTORE	96



---

## Presentazione

A seguito della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 la disciplina della crisi da sovraindebitamento risulta differentemente articolata rispetto alle previsioni e agli istituti presenti nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche e integrazioni).

Il Capo II, del Titolo IV, reca le disposizioni relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, oltre alle disposizioni di carattere generale. Al riguardo, è doveroso segnalare come alle procedure di sovraindebitamento, per quanto non specificatamente previsto, si applichino le disposizioni del Titolo III del medesimo d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, oltre a definire le regole in ordine a giurisdizione e competenza, disciplina l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 65 -83).

Il Capo IX, del titolo V, reca le disposizioni relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato e il successivo Capo X risulta dedicato, tra l'altro, all'esdebitazione nella liquidazione controllata, cui si aggiunge l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 278 -283).

Al fine di supportare, anche sotto il profilo squisitamente operativo e pratico, l'attività degli OCC, e del gestore della crisi in particolare, il documento che si presenta propone alcuni modelli di relazione, redatti tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa, nonché la modulistica in uso negli OCC per soddisfare le differenti esigenze organizzative dell'Organismo medesimo.

In particolare, vengono proposti modelli di relazione del gestore della crisi per ciascuna delle procedure sopra richiamate, oltre all'attestazione da rendere ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, con gli opportuni adeguamenti, può essere adottata anche al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 67 comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.





## **SEZIONE I**

# **RELAZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI**





---

## **1. Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII**

**TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_**

### **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

#### **RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore/i della crisi: (dott. Cognome e Nome)

Debitore/i: *(Cognome e Nome)*

assistito da: avv. .... *(nel caso il debitore sia assistito da un avvocato/advisor)*



### 1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_,  
domiciliato/a presso il proprio Studio in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_,  
iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

#### premessato che

- il sig. \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (da ora anche semplicemente “debitore”), ha depositato in data \_\_\_\_\_ domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di \_\_\_\_\_ per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;

*(se trattasi di procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII sarebbe opportuno rappresentarlo già in questa prima fase)*

- con provvedimento in data \_\_\_\_\_ veniva nominato/a dal Referente dell'O.C.C. di \_\_\_\_\_ quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. \_\_\_\_\_);
- in data \_\_\_\_\_ il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. \_\_\_\_\_);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

#### dichiara

- di essere iscritto/a nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di \_\_\_\_\_;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di \_\_\_\_\_, è stato iscritto al numero progressivo \_\_\_\_\_, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del \_\_\_\_\_;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);



- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

## 1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII<sup>1</sup>;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII<sup>2</sup>;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

<sup>2</sup> L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".



- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

### **1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata**

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

*(riportare elenco documentazione prodotta dal sovraindebitato esaminata dal gestore della crisi)*

.....  
.....  
.....

### **1.4. Attività preliminari del gestore della crisi**

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di \_\_\_\_\_;





- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

### **1.5. Situazione familiare del debitore**

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

#### **debitore:**

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Comune di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_  
Comune di residenza \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_  
Stato civile \_\_\_\_\_  
Impiego \_\_\_\_\_

#### **Familiare/i del debitore:**

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Comune di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_  
Comune di residenza \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_



Stato civile \_\_\_\_\_  
Rapporto di parentela \_\_\_\_\_  
Impiego \_\_\_\_\_

*(inserire eventuali altri familiari del debitore)*

### **1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)**

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. \_\_\_\_\_, sono riconducibili a:

*(riportare una descrizione delle cause dell'indebitamento ed in particolare di come si sia generato l'indebitamento indicando anche la situazione patrimoniale e reddituale del consumatore al momento della stipula dei finanziamenti)*

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

#### Finanziamento 1

*(Descrivere la situazione prospettica al momento della sottoscrizione del contratto)*

#### Finanziamento 2

*(Descrivere la situazione prospettica al momento della sottoscrizione del contratto)*

Il sig. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ ha lavorato presso la società \_\_\_\_\_ ricoprendo la mansione \_\_\_\_\_, con un reddito medio lordo di circa euro \_\_\_\_\_.

In data \_\_\_\_\_, il sig. \_\_\_\_\_ è stato raggiunto da licenziamento per le seguenti motivazioni *(indicare \_\_\_\_\_)*.

Il sig. \_\_\_\_\_ si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività svolte, si apprende che ora lavora/non lavora \_\_\_\_\_



### **1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)**

*(esporre le circostanze che hanno generato la incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte)*

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa *(per esempio: situazione che si è aggravata a causa del licenziamento, di una malattia sopravvenuta, del venir meno di altre fonti di reddito)*.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari (\_\_\_\_\_, indicare quali; a titolo esemplificativo, perdita del lavoro del debitore e conseguente contrazione dei redditi familiari, circostanze familiari impreviste, etc.) hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. \_\_\_\_\_, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

### **1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore**

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

#### **a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)**

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

*(specificare anche se per alcune posizioni debitorie siano in essere cessioni del quinto dello stipendio)*

Le posizioni debitorie complessive del sig. \_\_\_\_\_ vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".



Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, importo complessivo euro \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_ composte da \_\_\_\_\_ come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione;
2. Avv. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ richiedente le somme complessive di euro \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_ con grado di prelazione di \_\_\_\_\_, in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritto con il debitore (Allegato n. \_\_\_\_\_).
3. \_\_\_\_\_ Spa, sede legale \_\_\_\_\_, corrente in \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_ richiedente le somme complessive di euro \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_ con grado di prelazione di \_\_\_\_\_, di cui euro \_\_\_\_\_ contestati / prescritti, dubbi ecc.

*(inserire tabella dei creditori)*

	Creditore	Indirizzo creditore	P.Iva o Codice Fiscale	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C.					Spese in prededuzione
2)						
3)						
4)						

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. creditore \_\_\_\_\_. Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato in data \_\_\_\_\_ per un importo originario di euro \_\_\_\_; veniva previsto un rimborso mediante n. \_\_\_\_\_ rate mensili dell'importo di euro \_\_\_\_\_. L'importo del debito residuo è pari a euro \_\_\_\_\_;
2. creditore \_\_\_\_\_. Il contratto di mutuo chirografario è stato stipulato in data \_\_\_\_\_ per un importo originario di euro \_\_\_\_; veniva previsto un rimborso mediante n. \_\_\_\_\_ rate mensili dell'importo di euro \_\_\_\_\_. L'importo del debito residuo è pari a euro \_\_\_\_\_;

*(inserire tabella dei soggetti finanziatori con indicazioni sintetiche sull'operazione)*

	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Tipologia contratto	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione
1)							
2)							
3)							
4)							

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

	Creditore	Ente Impositore	Residuo debito imposte	Titolo di prelazione
1)				
2)				
3)				
4)				

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Privilegiato ipotecario	Chirografario
-----		- Ipoteca I grado			
-----		- Privilegio ex art. _____			
-----		Privilegio ex art. _____			
-----		Chirografario			
-----		Chirografario			
<b>Spese della procedura</b>					
<b>Compenso O.C.C.</b> (Liquidazione O.C.C. dell'Ordine di _____)		- Prededuzione			
-----		-			
		-	-	-	-

**b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)**

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.



## Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natura	Ubicazione immobile	Cat. Catastale	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1										
2										
3										

*(riportare una descrizione dei singoli immobili - a titolo di esemplificativo)*

1. Terreno agricolo (nuda proprietà ½) – consistente in un lotto in Via \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, avente un'estensione complessiva di mq. \_\_\_ ad uso \_\_\_\_\_.
2. Terreno agricolo (proprietà 1/1): consistente in lotto ubicato in \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, avente estensione complessiva pari a mq. \_\_\_ ad uso \_\_\_\_\_.
3. Immobile di civile abitazione (proprietà 1/1): è inglobato in un manufatto più esteso ove insistono più unità immobiliari \_\_\_\_\_.

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, lo scrivente ritiene di poter adottare il valore espresso nella perizia redatta da \_\_\_\_\_, pari ad euro \_\_\_\_\_ (eventualmente: con una riduzione del \_\_\_% in funzione di \_\_\_\_\_).

Gli immobili di proprietà del debitore sono oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. N. \_\_\_\_\_ (in questo caso può essere opportuno precisare se la proposta del debitore prevede la richiesta di sospensione delle eventuali procedure di esecuzione forzate pendenti).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro \_\_\_\_\_

## Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1)						
2)						
3)						
4)						
						Totale

*(riportare una descrizione dei singoli beni mobili: a titolo esemplificativo)*

1. Autovettura \_\_\_\_\_ Targata \_\_\_\_\_



Il Sig. \_\_\_\_\_ è proprietario di un'autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_, immatricolata il \_\_\_\_\_. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro \_\_\_\_\_.

## 2. Attività finanziarie

Il debitore è sottoscrittore di 2 piani di investimento:

- Fondo pensione n. \_\_\_\_\_ - valore al \_\_\_\_\_ pari ad euro \_\_\_\_\_;
- Polizza vita n. \_\_\_\_\_ - valore di riscatto al \_\_\_\_\_ pari ad euro \_\_\_\_\_; il valore netto di riscatto delle polizze è pari ad euro \_\_\_\_\_ circa (considerando la tassazione sostitutiva e le spese di gestione).

Il debitore è titolare di un libretto postale il cui saldo contabile ammonta a euro \_\_\_\_\_ e di un conto corrente n. \_\_\_\_\_ che, alla data del \_\_\_\_\_, evidenzia una giacenza di euro \_\_\_\_\_.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro \_\_\_\_\_.

### Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro \_\_\_\_\_ come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	euro
Valore del patrimonio mobiliare	euro
Valore totale del patrimonio	euro

#### c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

*Risultano/Non risultano* a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

#### d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

*(precisare per ciascun componente del nucleo familiare il reddito mensile percepito specificando chi non ha alcun reddito, chi svolge attività lavorativa e di che tipo, chi è pensionato e se in prospettiva qualcuno dei familiari conviventi possa rendersi autonomo nel corso della procedura ed in tale circostanza l'importo destinato al suo mantenimento verrà messo a disposizione della procedura)*



### Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------	------

Il Sig. \_\_\_\_\_, ad oggi, ha un contratto di lavoro come \_\_\_\_\_ con una retribuzione media mensile netta di circa euro \_\_\_\_\_.

### Redditi dei familiari del debitore

Familiare 1: \_\_\_\_\_

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori Redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------	------

Il Sig. \_\_\_\_\_, ad oggi, ha un contratto di lavoro part-time con una retribuzione media mensile netta di circa euro \_\_\_\_\_.

Familiare 2: \_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_ non ha redditi in quanto studente.

#### e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

I) Sig. \_\_\_\_\_ (debitore)

II) Sig. \_\_\_\_\_ (coniuge)

III) Sig. \_\_\_\_\_ (figlio)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (allegato):

*(si riporta un elenco indicativo delle possibili spese familiari)*

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	_____
Abbigliamento e calzature	_____
Ricreazione e cultura	_____
Canoni di locazione	_____
Spese condominiali	_____

Utenze: acqua luce e gas	
Spese auto-moto e trasporti	
Spese telefoniche	
Computer	
Televisori	
Altra elettronica di consumo	
Servizi sanitari	
Assicurazioni sulla vita	
Manutenzione auto	
Mobili, articoli e servizi per la casa	
Scuole/Università/Master	
Multe/sanzioni	
Altro	
<b>TOTALE SPESE</b>	

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue/non congrue in quanto \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

*Qualora la verifica di congruità venga effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII aumentato del canone di locazione si avrebbe:*

**Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato**

**Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia**

**Assegno Sociale**

**Parametro scala equivalenza** n. \_\_\_ componenti nucleo familiare ISEE  
d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (1,57%)

**Fabbisogno familiare** su base mensile

**Locazione immobile prima casa**

**Fabbisogno familiare** su base mensile

**Reddito eventualmente disponibile**

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro \_\_\_\_\_ e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro \_\_\_\_\_; detta quota cautelativamente verrà portata a euro \_\_\_\_\_.

<sup>3</sup> Va evidenziato come in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento debba essere verificata la prassi del tribunale competente atteso che potrebbero applicarsi i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c., degli indici Istat ovvero ancora essere individuati ulteriori specifici parametri.

### **1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)**

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

*(Qualora non venga ravvisata la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda dovrà essere, invece, espresso un parere negativo indicandone le ragioni).*

### **1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)**

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro \_\_\_\_\_, ed afferiscono a:

- |  |      |
|--|------|
| - Compenso O.C.C.  | euro |
| - PEC della procedura  | euro |
| - imposta di registro su sentenza di omologa   | euro |
| - Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati  | euro |
| - Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami) | euro |
| - Gestione conto corrente della procedura  | euro |
| - Varie  | euro |

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Varie		
<b>Totale</b>		

### 1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII <sup>4</sup>:

<b>Assegno Sociale</b>	
<b>Parametro scala equivalenza</b> n. ... componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	
<b>Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita</b>	
<b>Reddito disponibile</b>	
<b>Somma disponibile per il rimborso del debito</b>	
<b>Locazione immobile prima casa</b>	
<b>Aumento caro vita inflazione 10%</b>	
<b>Fabbisogno familiare</b> su base mensile	
<b>Reddito eventualmente disponibile</b>	

*(esprimere osservazioni sulla valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore)*

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

<sup>4</sup> Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

- [in caso di giudizio negativo esprimere specifiche osservazioni, come di seguito esemplificato:

*Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria<sup>5</sup>...”. Tutto ciò posto, il gestore conclude che:\_\_\_\_\_]*

### **1.12. Esposizione della proposta**

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone ..... *(descrivere sinteticamente la proposta del debitore indicando quale siano le prospettive di realizzo dei beni che costituiscono l’attivo realizzabile e quali siano di conseguenza le percentuali di soddisfacimento dei creditori).*

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

---

<sup>5</sup> È doveroso osservare come l’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).





### 1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

a titolo esemplificativo:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/2 – Abitazioni di tipo civile. L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. del ____; in data ____ si procederà al secondo tentativo di vendita telematica sincrona mista con valore base d'asta indicato nel dettaglio di valore di stima. (Allegato)	euro	_____anni
Autovettura	euro	_____mesi
Totale	euro	
<b>Importo realizzabile con liquidazione dei beni</b>		<b>Soluzione proposta dal debitore</b>
euro		euro

### 1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro \_\_\_\_\_, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili, il creditore ipotecario nella misura del \_\_%, i privilegiati nella misura del \_\_% ed i creditori chirografari nella misura del \_\_%:

Ipotesi liquidatoria	Parziali	Totali
Valore del patrimonio		
Spese O.C.C.		
Spese liquidatore		
Spese prededucibili		
<b>Residuo liquidabile</b>		
Creditore ipotecario		
Creditori privilegiati		
Creditori chirografari		

### **1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento**

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

### **1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII**

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;



**esprime**

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---

**ALLEGATI**

*(riportare l'elenco analitico della documentazione allegata come richiamata nel testo della relazione)*





---

## **2. Relazione particolareggiata del gestore della crisi nel concordato minore ex art. 76, comma 2, CCII**

**TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_**

**PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI**

ai sensi dell'art.76, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Gestore/i della crisi: (dott. Cognome e Nome)

Debitore/i: *(Cognome e Nome)*

assistito da: avv. .... *(nel caso il debitore sia assistito da un avvocato/advisor)*



## 2.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_,  
domiciliato/a presso il proprio Studio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_,  
iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

### premesse che

- Il Sig./Sig.ra./Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di professionista ovvero di titolare  
(*se ditta individuale*) o legale rappresentante (*se il CM è presentato da una società*) della  
impresa/società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, ha/hanno  
depositato in data \_\_\_\_\_ presso l'Organismo di Composizione della Crisi di \_\_\_\_\_ istanza  
per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in  
funzione dell'apertura di procedura di concordato minore *ex art. 74 s.s., CCII* alla quale è stato  
assegnato il n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data \_\_\_\_\_ veniva nominato/a dal Referente dell'O.C.C. di  
\_\_\_\_\_ quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai  
sensi dell'art. 74 ss. CCII (Allegato n. \_\_\_\_\_);
- in data \_\_\_\_\_ il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. \_\_\_\_);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

### dichiara

- di essere iscritto/a nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di  
Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di \_\_\_\_\_;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di \_\_\_\_\_, è stato iscritto al numero progressivo  
\_\_\_\_\_, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della  
crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta  
disposizione del Ministero della Giustizia del \_\_\_\_\_;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione  
della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e segnatamente, non è interdetto,  
inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche  
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste  
dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società  
od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli  
amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società  
controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

## **2.2. Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore**

Lo/la scrivente gestore ha preliminarmente analizzato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

### **2.2.1. Presupposto soggettivo**

Lo scrivente gestore della crisi ha verificato che ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII<sup>6</sup>, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché il debitore che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati in quanto:

*(indicare la tipologia di soggetto che presenta la domanda di concordato minore precisando nell'ipotesi in cui il soggetto esercitasse attività di impresa che sussistano i presupposti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1 lett. d)<sup>7</sup>.*

Il gestore della crisi ha anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

### **2.2.2. Presupposto oggettivo**

La/lo scrivente ha, inoltre, verificato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII.

---

<sup>6</sup> Cfr. Art. 2, comma 2, lett. c), CCII, in base al quale si intende per «sovraindebitamento»: «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

<sup>7</sup> Cfr. Art. 2, comma 2, lett. d), CCII in base al quale si intende per «impresa minore»: «l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila».



### 2.2.3. Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

*(Il gestore della crisi deve verificare l'eventuale esistenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori anche tenendo in considerazione le fattispecie previste dall'art. 82, comma 1, CCII per la revoca del concordato minore)*

Il gestore della crisi, sulla base delle verifiche, svolte ritiene che non sussistano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

**oppure**

Il gestore della crisi, sulla base delle verifiche svolte, ritiene che il debitore abbia compiuto un atto riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 82 CCII *(descrivere l'atto che si ritiene in frode ai creditori)*.

### 2.3. Il controllo della documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII)

Il sottoscritto gestore della crisi ha verificato che alla domanda risulti allegata la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, CCII:

*a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi (....) concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata*

Il gestore della crisi tenuto conto della natura e del regime contabile-fiscale del soggetto che presenta la domanda di concordato minore ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

1. il piano;
2. bilanci se depositati o altre forme di rendicontazione *(se impresa)*;
3. scritture contabili e fiscali obbligatorie *(in relazione al tipo di soggetto)*;
4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
5. *(eventuale ulteriore documentazione)*.

*b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria*

Il gestore della crisi, tenuto conto della natura e del regime contabile-fiscale del soggetto che presenta la domanda di concordato minore, ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

1) situazione contabile al \_\_\_\_\_

*(riportare eventuali tabelle riepilogative della situazione economica, patrimoniale e finanziaria)*

*c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute*

Il gestore della crisi ha riscontrato la presenza dell'elenco dei creditori che vengono riportati nella tabella che segue con specifica indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione:

Eventuale tabella

Creditore \_\_\_\_\_ causa di prelazione \_\_\_\_\_ importo dovuto \_\_\_\_\_ domicilio digitale \_\_\_\_\_

*d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni*

Il gestore della crisi indica la presenza dei seguenti atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni secondo la definizione fornita dall'art. 94, comma 2 del CCII<sup>8</sup>:

*(In caso di atti di straordinaria amministrazione costruire una tabella)*

*Oppure:*

Secondo la definizione fornita dall'art. 94, comma 2, CCII il gestore della crisi non riscontra la presenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

*e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.*

Il gestore della crisi, tenuto conto della natura del soggetto che presenta la domanda di concordato minore e dei componenti del suo nucleo familiare ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

- buste paga;
- certificazioni uniche;
- documentazione relativa ad altre entrate del nucleo familiare;
- elenco delle spese mensili del nucleo familiare.

Dalla documentazione messa a disposizione dal debitore lo scrivente gestore della crisi ha potuto ricostruire la situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare.

*Eventuale Tabella sulla situazione reddituale.*

*Eventuale tabella delle spese di mantenimento del nucleo familiare.*

## **2.4. Le attività preliminari svolte dal gestore della crisi**

Come si è avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, il sottoscritto gestore della crisi, al fine di poter compiutamente redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 76, comma 2 CCII ha verificato preliminarmente:

- la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato minore;
- l'assenza di cause di inammissibilità;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Al fine di poter meglio valutare l'attendibilità della documentazione stessa e di acquisire ogni ulteriore elemento utile alla redazione della relazione particolareggiata ed alla ricostruzione della situazione

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 94, comma 2, CCII, in base al quale: "Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".



patrimoniale, economica e finanziaria, il sottoscritto ha svolto gli opportuni riscontri mediante accesso al Cassetto fiscale, ad altre Banche Dati e mediante richiesta informazioni ai creditori.

In particolare, sono stati effettuati (*elencazione fornita a titolo esemplificativo*):

- verifica estratti di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di .....;
- visura Centrale Rischi della Banca d’Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria degli istanti presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l’esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziario;
- visura presso il Registro Imprese.

## **2.5. Metodologia del lavoro**

Nella scelta della metodologia di lavoro il sottoscritto gestore ha costantemente applicato, come principio informatore, il generale criterio di prudenza, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori secondo l’ordine ed i rispettivi gradi di prelazione, tenuto conto dell’attivo disponibile che potrà essere destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.

### **2.5.1. Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato (imprenditore oppure professionista oppure altro soggetto sovraindebitato)**

*(È opportuno che il gestore della crisi ricostruisca gli elementi relativi allo svolgimento dell’attività da parte dell’impresa (anche agricola) o del professionista in stato di sovraindebitamento)*

Essendo il debitore istante una impresa individuale / società di capitali / società di persone lo scrivente tramite la visura camerale storica effettuata presso il competente Registro delle Imprese (ovvero mediante esame verbali societari od altra documentazione fornita dal debitore) ha potuto desumere e rappresentare le informazioni iniziali di riferimento.

Si riportano i seguenti dati del debitore:

- Denominazione
- Anno di costituzione
- Oggetto dell’attività
- Compagine societaria



- Cariche societarie
- Eventuali vicende societarie e operazioni straordinarie

*Se il debitore è un professionista:*

- l'Ordine professionale di appartenenza
- l'anno di iscrizione all'Albo professionale
- l'anno di apertura della partita iva
- la forma di esercizio dell'attività professionale (in forma individuale, ovvero svolta in associazione o tramite partecipazione a società tra professionisti)
- la descrizione dell'evoluzione dell'attività professionale ricostruita sulla base della documentazione allegata alla domanda e sui successivi elementi acquisiti dall'OCC durante i colloqui svolti.

Il gestore della crisi ha quindi rilevato i seguenti fatti caratterizzanti l'attività svolta dal debitore:  
\_\_\_\_\_ *(descrivere l'evoluzione dell'attività svolta).*

#### **2.5.2. Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII)**

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta e quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore stesso hanno permesso di ricostruire che gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria sono riconducibili a:

*(riportare una descrizione delle cause dell'indebitamento ed in particolare di come si è formato l'indebitamento indicando anche la situazione del debitore al momento della stipula dei finanziamenti).*

#### **2.5.3. La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII)**

*(Basandosi su un giudizio, anche a favore del debitore concentrato su un livello di previsione media, non ancorato a criteri di prevedibilità professionale, sullo schema cioè dell'art. 1176 cod. civ., il gestore della crisi indica le circostanze dalle quali possa evincersi la diligenza del debitore al momento di assumere le obbligazioni, per esempio ricostruendo la situazione patrimoniale e reddituale, la ragionevole prospettiva di adempimento, anche al fine di escludere l'esistenza di comportamenti finalizzati a frodare i creditori, in considerazione anche delle osservazioni già espresse in ordine alla ragione che ha determinato l'indebitamento stesso. In caso contrario elencherà le circostanze dalle quali possa emergere l'assenza di diligenza).*

Il gestore della crisi ritiene che il debitore abbia / non abbia manifestato un comportamento diligente al momento di assumere le proprie obbligazioni.

#### **2.5.4. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 76, comma 2, lett. b), CCII)**

*(Il gestore della crisi espone le circostanze che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che possono essere individuate in base alle dichiarazioni rilasciate dal debitore opportunamente verificate dal gestore.*

*A titolo esemplificativo, l'incapacità potrebbe derivare dall'insorgenza di difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa, dalla ridotta marginalità dell'attività svolta, da eccessivi investimenti effettuati, dall'importo degli oneri finanziari, dall'ingresso di nuovi competitors nel mercato di operatività dell'impresa. Il gestore della crisi dà atto anche di eventuali eventi straordinari e imprevisi che possono aver danneggiato l'attività di impresa o comunque la capacità lavorativa del debitore con eventuale correlazione anche ai fini della meritevolezza, o meglio, diligenza nell'indebitamento).*

Il gestore della crisi ritiene opportuno rappresentare i dati in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, che di seguito si illustrano:

- composizione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare (ed eventuali vincoli);
- composizione quali-quantitativa del patrimonio mobiliare (ed eventuali vincoli);
- capacità reddituale (analisi degli ultimi tre anni);
- Conto Economico riclassificato degli ultimi tre anni (per esempio a Valore aggiunto...);
- eventuali redditi ulteriori rispetto all'attività di impresa/professionale (es. locazioni attive di immobili, partecipazioni, reddito del nucleo familiare).

#### **2.5.5. Atti del debitore impugnati dai creditori**

Il gestore della crisi ha verificato sia attraverso la circolarizzazione delle posizioni creditorie, sia tramite la verifica diretta presso il tribunale, che non siano pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero essi stessi connotare un comportamento fraudolento.

*(Riportare eventuale tabella o elencazione degli atti posti in essere dal gestore della crisi per eseguire tale controllo).*

#### **2.5.6. Valutazione completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 76, comma 2, lett. d) primo periodo, CCII)**

Il gestore della crisi ha verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto riguarda il concetto di completezza il gestore ha riscontrato la presenza della documentazione in precedenza elencata come espressamente prevista dall'art. 75, comma 1, CCII.



Per quanto riguarda il concetto di attendibilità<sup>9</sup>, il gestore della crisi ha effettuato gli opportuni riscontri della veridicità e dunque dell'attendibilità della documentazione prodotta (anche in ordine agli atti di straordinaria amministrazione o alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria così come prospettata) mediante accesso autonomo alle Banche Dati ovvero mediante circolarizzazione delle singole posizioni debitorie e/o creditorie. Con particolare riferimento alla attendibilità della documentazione e delle informazioni contenute nel piano il gestore ha ritenuto di effettuare una valutazione in ordine alla fattibilità del piano che viene proposto dal debitore.

All'esito delle verifiche documentali e degli ulteriori riscontri, il gestore della crisi ritiene quindi che la documentazione presentata dal ricorrente a corredo della domanda risulti completa e attendibile.

#### **Oppure**

All'esito delle verifiche documentali e degli ulteriori riscontri, il gestore della crisi non ritiene la documentazione prodotta dalla ricorrente completa ed attendibile.

#### **2.5.7. Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)**

*(Il gestore della crisi dovrà rendere una informativa completa atta a stimare gli oneri di procedura da comunicare al debitore con un analitico preventivo nonché rendere edotti gli stessi creditori in ordine al compenso del gestore eventualmente pattuito con l'O.C.C. considerando che poi il Giudice dovrà comunque liquidare il compenso finale, tenuto conto del corrispettivo pattuito, della diligenza professionale svolta e della soddisfazione dei creditori)*

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro \_\_\_\_\_, ed afferiscono a (a titolo esemplificativo):

- Compenso O.C.C. euro
- PEC della procedura euro
- imposta di registro su sentenza di omologa euro
- Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati euro
- Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami) euro
- Gestione conto corrente della procedura euro
- Varie euro

---

<sup>9</sup> Nel caso della documentazione prodotta l'attendibilità è inerente a documenti contabili, ma anche fiscali oltre che rappresentativi, più in generale, della situazione attuale del debitore sovraindebitato; pertanto, l'attendibilità può essere intesa come la capacità degli atti prodotti di consentire al soggetto valutatore di ricostruire la situazione attuale del debitore, sotto tutti gli aspetti di interesse della procedura: composizione della debitoria, situazione economica, patrimoniale e finanziaria, situazione finanziaria personale e del nucleo familiare, prospetto delle spese minime di sostentamento, eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio.

Al fine di oggettivizzare il più possibile i termini dell'analisi e del conseguente giudizio che deve formulare l'O.C.C., sono da ricomprendere nell'ambito del concetto di documentazione attendibile tutti quei documenti per i quali vi possa essere un riscontro formale o la cui informazione sia riscontrabile e il più possibile scevra da eventuali condizionamenti di tipo soggettivo.



Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocastastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Varie		
<b>Totale</b>		euro _____

**2.5.8. Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII)**

*(In questo paragrafo è fornita analitica descrizione del piano proposto dal debitore anche mediante puntuale descrizione dei dati dell'attivo, del passivo e delle eventuali rettifiche apportate dal gestore della crisi nonché delle assunzioni prospettate in relazione alla generazione dei futuri flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività).*

Il sottoscritto gestore espone di seguito il piano allegato dal debitore alla domanda di accesso al concordato minore che, nel dettaglio, può articolarsi come segue

**- Riepilogo dell'attivo concordatario**

Le risorse destinabili alla copertura del fabbisogno concordatario alla luce di quanto indicato nei paragrafi che precedono possono essere riepilogate come segue *(si riporta un esempio di attivo)*:

- flussi della gestione generati dalla gestione medio-tempore fino a mesi \_\_\_\_ [ ] euro \_\_\_\_ *(riportare un eventuale business plan in un sottoparagrafo)* euro \_\_\_\_\_
- Attivo (descrizione della posta) euro \_\_\_\_ rettifica euro \_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro \_\_\_\_\_
- Attivo (descrizione della posta) euro \_\_\_\_ rettifica euro \_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro \_\_\_\_\_
- Flusso generato dalla finanza esterna che sarà erogata dal sig. \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_;

Totale attivo concordatario euro \_\_\_\_\_

**- Riepilogo del passivo concordatario euro \_\_\_\_\_**

Passivo prededucibile euro \_\_\_\_

- Spesa di giustizia (descrizione della posta) euro \_\_\_\_ rettifica euro \_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro \_\_\_\_\_



- Spese in prededuzione e spese di funzionamento (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_
- Passivo (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_

*Passivo ipotecario* euro \_\_\_\_\_

- Passivo (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_

*Passivo privilegiato* euro\_\_\_\_\_

- Passivo (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_
- Passivo (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_
- Passivo (descrizione della posta) euro\_\_\_elisione euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_

*Passivo chirografario* **euro**\_\_\_\_\_

- Passivo *ab origine* (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro \_\_\_\_\_
- Passivo *ab origine* (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro \_\_\_\_\_
- Passivo per degradazione dei crediti prelatizi incapienti (descrizione della posta) euro\_\_\_rettifica euro\_\_\_\_\_ valore finale rettificato euro\_\_\_\_\_

- **Il Fabbisogno concordatario** (si riporta un esempio di passivo)

Al fine di meglio comprendere i contenuti della presente proposta di concordato minore, si riepiloga di seguito il fabbisogno concordatario riclassificando i creditori per grado di privilegio al loro valore di estinzione:

- Spese di giustizia
- Spese in prededuzione e spese di funzionamento
- Crediti ipotecari
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 5 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2752 comma 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2753 c.c.
- Fondo di garanzia (eventuale)
- Creditori chirografari

Il fabbisogno concordatario complessivo risulterà pertanto pari ad euro \_\_\_\_\_

Come è noto tra *piano* e *proposta* esiste un rapporto causale rappresentabile come mezzo (il piano) per raggiungere il fine (la soddisfazione dei creditori nelle modalità evidenziate nella proposta), di modo che sarà la pratica attuazione dell'attività descritta dal piano a consentire l'ottenimento dei risultati attesi fissati nella proposta concordataria presentata ai creditori per la loro approvazione.



Si deve quindi ricordare, allora, che il fabbisogno concordatario sarà soddisfatto con (*si riporta un esempio di risorse con cui soddisfare il fabbisogno*):

- i **flussi di cassa** generati dalla gestione *medio-tempore* dell'attività di impresa/professionale \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_ mese successivo all'omologa e comunque fino al completo soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo le percentuali stabilite;
- la **liquidità riveniente dalla finanza esterna** \_\_\_\_\_ che sarà erogato dal Sig. \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_ ;
- le **risorse** derivanti dalla **vendita dell'immobile per euro**
- le **risorse** derivanti dalla **vendita di beni mobili per euro**

Ad avvenuta omologazione del concordato minore, che si presume verosimile possa intervenire entro il mese di \_\_\_\_\_, la procedura disporrà di risorse liquide derivanti dai flussi della gestione e dalla finanza esterna complessivamente pari a circa euro \_\_\_\_\_.

Tali risorse nell'imminenza della omologa consentiranno di pagare integralmente (100%):

- le spese di giustizia e di funzionamento
- i crediti prededucibili
- i crediti Ipotecari e privilegiati (*oppure indicare la percentuale di soddisfazione anche per i creditori privilegiati in base all'ordine degli stessi*)

Si ritiene, invece, di soddisfare entro \_\_\_\_\_ dopo la vendita del bene immobile e dei beni mobili e nella percentuale proposta del \_\_\_\_%:

- i creditori chirografari.

Nella tabella che segue si riepilogano le risorse disponibili e il loro impiego:  
(*tabella riepilogativa redatta dal gestore come sintesi di quanto sopra indicato*)

### **Le tempistiche di pagamento**

I tempi di pagamento, come sopra indicati, si possono riepilogare come segue (*a titolo esemplificativo*):

- al momento dell'omologa      *pagamento spese di giustizia e creditori prededucibili*
- entro n.    mesi dall'omologa    *pagamento creditore ipotecario*
- entro n.    mesi dall'omologa    *pagamento creditori chirografari nelle % prospettata*

### **I creditori ammessi al voto**

Si indica di seguito, anche in applicazione dell'art. 79 CCII, l'elenco dei creditori ammessi al voto:

Creditore	Tipologia credito	Importo
creditore A		
creditore B		
creditore C		



### **2.5.9. Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (art. 76, comma 2, lett. g)**

*(Nel caso in cui la proposta preveda la formazione di classi, il gestore della crisi dovrà indicare i criteri adottati per la formazione delle stesse. Si ricorda che la formazione delle classi è obbligatoria ai sensi dell'art. 74, comma 3, CCII per i creditori titolari di garanzie rilasciate da terzi).*

La proposta di concordato minore prevede la formazione di classi che, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, esprimono i creditori che hanno posizioni giuridiche e interessi economici omogenei.

Si riportano di seguito *(oppure in una tabella)* le classi dei creditori previste dalla proposta con distinta indicazione dei trattamenti a ciascuna riservati.

### **2.5.10. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII)**

Il gestore della crisi, al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ha effettuato un'analisi comparativa tra:

- la proposta prospettata dal ricorrente in ordine al complesso dei pagamenti a beneficio dei creditori e
- lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata.

*(È opportuno che il gestore della crisi esponga i metodi di analisi e di stima utilizzati vista la natura aleatoria della stima stessa ovvero se della stima si sia occupato altro professionista).*

Elenco della metodologia di lavoro, ovvero i metodi di stima e di valorizzazione utilizzati:

#### **Beni mobili**

- Natura del bene;
- presenza di vincoli o gravami;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito della procedura richiesto da gestore della crisi).

#### **Bene immobile**

- Natura del bene;
- presenza di vincoli o gravami;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito della procedura richiesto da gestore della crisi).

#### **Immobilizzazioni finanziarie**

- Natura del bene;
- presenza di vincoli;



- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito della procedura richiesto da gestore della crisi).

### Altri beni o valori da poter quantificare

L'analisi delle prospettive derivanti dalla Liquidazione controllata – anche tenendo conto delle eventuali azioni risarcitorie e revocatorie esercitabili ai sensi dell'art. 274 CCII – permette di prospettare un attivo potenzialmente ricavabile dalla liquidazione stessa che consentirebbe il soddisfacimento dei creditori nei termini e nelle percentuali di seguito indicate:

Creditore	Importo	% soddisfacimento	Termini di pagamento
_____	_____	_____	_____

### 2.5.11. La valutazione del merito creditizio

Come richiesto dall'art. 76, comma 3, CCII il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-*bis* T.U.B.

Il sottoscritto/a gestore della crisi ha svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale del ricorrente al momento del finanziamento.

Il gestore della crisi, in considerazione della tipologia soggettiva del debitore ha adottato i seguenti parametri:

- per le imprese individuali e i professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la valutazione della capacità di rimborso del debito si è basata su un'analisi del merito creditizio che tenesse conto dell'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, tenuto conto del proprio reddito storico e prospettico e dedotto l'importo necessario al mantenimento familiare;
- per le società di persone, il reddito disponibile per il rimborso dei finanziamenti si è valutato sulla base del reddito fiscale al netto delle imposte;
- per le società di capitali (sotto soglia e *start up* innovative) sulla base dei bilanci di esercizio;
- per quanto riguarda le imprese agricole, si è reso opportuno considerare i documenti contabili predisposti dall'imprenditore agricolo per la gestione anche in relazione alle dimensioni dell'impresa.

### 2.6. Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio pegno o ipoteca

*(Ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere non pagati integralmente purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione con riguardo*

*al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione come attestato dall'O.C.C., rectius Gestore della Crisi. Qualora il piano preveda il pagamento non integrale di tali creditori il gestore della crisi dovrà rilasciare un'attestazione che dovrà indicare in che misura il creditore prelatizio -anche il creditore munito di privilegio generale - potrebbe essere soddisfatto dalla liquidazione dei beni su cui esercita la prelazione).*

L'attestazione del gestore della crisi prevista per questa fattispecie viene allegata (Allegato n.\_\_\_\_) alla presente relazione particolareggiata<sup>10</sup>.

## **2.7. Conclusioni**

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la/lo scrivente ritiene che la proposta di concordato minore, come emerge dal piano predisposto, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri,

- vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 74 e seguenti del CCII;
- verificata la veridicità dei dati e dei documenti contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;

può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

## **2.8. Il fascicolo dei documenti allegati**

Si riportano i documenti allegati: *(riportare l'elenco analitico della documentazione allegata come richiamata nel testo della relazione)*

Con osservanza

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---

---

<sup>10</sup> Cfr. par. 3.



---

### **3. Attestazione del gestore della crisi ex art. 75, comma 2, CCII**

**TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_**

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE**

**ATTESTAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2010, n. 14

Gestore/i della crisi: (dott. Cognome e Nome)



### 3.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il /la sottoscritto/a dott./ssa [ ] , nato/a a [ ] il [ ] , iscritto al n. [ ] dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione dei Tribunale di [ ] ed al n. [ ] del Registro dei Revisori Legali; domiciliato/a presso il proprio studio in [ ] , Via [ ] n° [ ] , è stato/a nominato/a dall'O.C.C. di [ ] con provvedimento del Referente del [ ] (Allegato [ ]) quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi del [ ] , nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [ ] (da ora anche semplicemente "ricorrente"- "debitore"), con sede in [ ] Via [ ] Comune di [ ] , il cui legale rappresentante (se società) è il/la Sig./Sig.ra [ ] residente in [ ] – Via [ ] , n. [ ] , codice fiscale [ ] .

Il/La sottoscritto/a ha accettato la nomina in data [ ] (Allegato [ ]) .

Nell'ambito della proposta per l'ammissione alla procedura di Concordato Minore formulata da [ ] , il/la sottoscritto/a [ ]

#### dichiara

- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c. così come richiamato dall'art. 2399 c.c., e segnatamente: di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore (eliminare il riferimento se trattasi di società);
- di non essere legato al debitore (se trattasi di società: alla società debitrice o a società controllate dalla società debitrice): *i*) da un rapporto di lavoro, *ii*) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii*) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il gestore della crisi richiama quanto previsto dall'art. 75, comma 2, CCII in forza del quale: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insite la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"* .

Il/la sottoscritto/a redige la presente attestazione avendo preso visione dei documenti della proposta di concordato precisando che per l'espletamento dell'incarico sono stati incontrati i professionisti che assistono il debitore/la società debitrice.

### 3.2. Scopo della relazione attestata ex art. 75, comma 2, CCII

L'art. 75, comma 2, CCII prevede che l'attestatore effettui una valutazione prognostica del "ricavato in caso di liquidazione" con riferimento al valore di mercato, nel caso in cui i beni e i diritti sui quali sussiste la causa di prelazione non siano ancora stati liquidati.

Si prevede, dunque, la possibilità di soddisfare anche in misura solo parziale i creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio generale o speciale nel caso in cui il valore di mercato del bene oggetto della prelazione sia inferiore al credito stesso<sup>11</sup>.

Oggetto della presente attestazione è quindi la stima del valore di mercato dei beni oggetto di garanzia rientranti nel piano di concordatario minore, al fine di attestare che le somme assegnate ai creditori prelatizi consentano un soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo del valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Vi è da dire che, ai fini della presente relazione, i concetti di "liquidazione" e "valore di mercato", di per sé antitetici, assumono una peculiare connotazione. Infatti, trattandosi di una stima inserita nel contesto di un concordato minore, è ragionevole ritenere che l'unico valore di liquidazione possibile ai fini della comparazione sia quello derivante dalla liquidazione controllata, che si attuerebbe qualora il minore non andasse a buon fine. Anche il riferimento al valore di mercato, che potrebbe sembrare inadeguato in un'ottica di liquidazione controllata, deve essere modellato al caso di specie: il mercato, dunque, non deve intendersi come il luogo dove abitualmente si scambiano le contrattazioni tra operatori, ma la pluralità dei possibili compratori che potrebbero acquisire beni nell'ambito di procedure concorsuali.

Uno stimatore dovrà individuare, per i beni gravati da garanzia, il valore corrente in caso di liquidazione, in base a criteri di effettivo realizzo. Per fare ciò, punto di partenza sarà il valore corrente sul mercato in caso di normale funzionamento, che verrà poi decurtato dagli oneri specifici di liquidazione e opportunamente deprezzato per tenere conto dell'assenza di garanzia sui vizi della cosa, che caratterizza le vendite concorsuali ai sensi dell'art. 2922 c.c.

\*\*\*\*\*

La proposta presentata da [ ] si inserisce nel modello del c.d. [ ] (indicare la tipologia di concordato minore: *concordato in continuità/concordato liquidatorio con apporto finanza esterna/misto con sintetica descrizione della proposta*).

---

<sup>11</sup> Mentre nell'esecuzione individuale e nella liquidazione controllata la determinazione della percentuale di soddisfazione del creditore ipotecario, pignoratizio o privilegiato speciale avviene ex post, cioè dopo la liquidazione dei beni tenendo conto del ricavato netto della liquidazione, nel concordato bisogna fare una valutazione ex ante prevedendo quanto potrebbe essere riconosciuto al singolo creditore in base al presumibile ricavo della liquidazione dei beni posti a garanzia. Ciò al fine di poter offrire sia ai creditori che al Tribunale gli elementi per accertare il rispetto del principio secondo cui ai creditori privilegiati sia assicurato un trattamento non inferiore rispetto a quello ipotizzabile in caso di liquidazione controllata. In altre parole, la ratio della norma consiste nell'equiparare il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione a quello ottenibile nell'esecuzione della liquidazione controllata.



Nel caso specifico l'attestazione di cui all'art. 75, comma 2, CCII si rende necessaria laddove il piano preveda il pagamento in misura non integrale:

- dei creditori pignorati e ipotecari;
- dei creditori assistiti dal privilegio speciale mobiliare o immobiliare;
- dei creditori assistiti dal privilegio speciale mobiliare riconosciuto al credito per IVA di rivalsa ex art. 2758, comma 2;
- dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.

La finalità della presente relazione è quindi quella di valutare separatamente i beni posti a garanzia al fine di attestare che il trattamento riservato ai creditori prelati non risulta inferiore a quello di cui potrebbero beneficiare in caso di liquidazione controllata.

Conseguentemente il/la sottoscritto/a è stato/a incaricato/a di verificare la legittimità della degradazione al chirografo:

- dei creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni immobili di proprietà di [ ] e di quelli che hanno ottenuto beni in pegno, per la parte eccedente il valore attribuito ai beni posti a garanzia;
- dei creditori per IVA di rivalsa ex art. 2758, comma 2, il cui credito per la parte relativa all'imposta viene stralciato del [ ]% (si veda la percentuale stabilita nel piano) e degradato in chirografo. Detto credito viene inserito nella stessa classe [ ]<sup>12</sup> cui appartiene il fornitore ove il credito sia riferito a beni non più presenti in azienda;
- dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare per la parte che non trova capienza nei valori attribuiti a [ ] (si veda quanto stabilito nel piano. Potrebbe trattarsi ad esempio del complesso aziendale o dei singoli beni mobili e dei crediti).

### 3.3. Oggetto della relazione attestata

Privilegio IPOTECARIO

I beni oggetto di stima che verranno descritti nel prosieguo della relazione sono i seguenti:

Lotto 1 - Fabbricato ad uso [ ] ubicato nel Comune di [ ] via [ ] n. [ ]

Lotto 2 - Fabbricato ad uso [ ] ubicato nel Comune di [ ] via [ ] n. [ ]

[ ]

#### LOTTO 1)

(Riportare una descrizione accurata del bene e della sua composizione)

Caratteristiche e finiture

Confini

Referenze catastali

---

<sup>12</sup> L'art. 76, comma 2, lett. g), CCII consente di prevedere nella proposta la formazione di classi. In questa ipotesi si è prevista la loro costituzione.



Dati e notizie comuni ai vari edifici

Parti comuni dell'edificio

Certificazione impianti

Le dichiarazioni di conformità degli impianti sono allegate al certificato di conformità.

Dagli Attestati di Prestazione Energetica, redatti in data [ ] con validità di dieci anni, (precedentemente al cambio di destinazione e fusione) risulta che la porzione con destinazione non residenziale e quella residenziale, appartengono alla classe energetica “[ ]”.

**Iscrizioni e Trascrizioni pregiudizievoli**

Dalle visure effettuate presso l’Agenzia delle Entrate-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di [ ], aggiornate al [ ], gli immobili sopra descritti risultano oggetto dei seguenti gravami:

- 1) Iscrizione n° [ ] del [ ]
- 2) Iscrizione n° [ ] del [ ]

**Criteri di stima e valore di liquidazione dei beni immobili (espressi dal Perito di parte)**

Ai fini della presente relazione, tenuto conto che la stima richiede professionalità di carattere tecnico, il sottoscritto/a ritiene ragionevole esaminare i dati contenuti nella perizia di parte predisposta dal Geom. Perito/Ing. [ ] di [ ] che ha formulato le osservazioni riportate di seguito.

**Criteri di valutazione**

I principi teorici che saranno adottati nelle valutazioni che seguono sono quelli dell’estimo inteso come quell’insieme di concetti logici e metodologici che regolano e consentono la motivata e oggettiva formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici.

Gli elementi che intervengono e che in quanto tali, verranno presi in considerazione, nella determinazione del più probabile valore di mercato sono i seguenti: ubicazione, caratteristiche costruttive, stato di conservazione, possibilità di ristrutturazione, destinazione urbanistica, stato locativo, situazione di mercato (rapporto domanda-offerta).

**Metodo di valutazione e fonti di informazione**

Il metodo con cui si è effettuata la stima è quello cosiddetto [ ], che consiste [ ]

**Sviluppo valutazione**

Lotto n° 1

**Totale valori indicati dal perito del ricorrente**

euro [ ] (diconsi euro \_\_\_\_\_/00).

**Valutazione in caso di vendita forzata**

In caso di vendita forzata, poiché la cessione degli immobili avviene in un’ottica prettamente liquidatoria, con vendita effettuata con procedura competitiva, emerge la necessità di determinare il valore di cessione più coerente con detta modalità operativa.

Tale valore può essere approssimato applicando, anche in ragione di mancanza di garanzia per vizi occulti, una riduzione del [ ]% sul valore stimato.



### **Totale valori in caso di vendita forzata**

euro [ ] (diconsi euro [ ]/00).

Si precisa però che la stima suddetta riflette il valore di mercato attuale, nello stato di fatto in cui i beni si trovano ed è sulla base di tale valore di partenza che, ai fini della presente relazione, verrà determinata l'entità del credito ipotecario *ab origine* che verrà degradato in chirografo.

A questo scopo, pertanto, verranno apportate ai suddetti valori le opportune rettifiche, alla luce delle dovute considerazioni in ordine all'ambito concorsuale e tenendo conto degli eventuali oneri specifici nonché dell'incidenza degli oneri generali imputabili a ciascun bene.

Si ricorda, infatti, che ai fini della presente relazione, lo/la scrivente ritiene di dover individuare per i suddetti beni gravati da ipoteca, il valore corrente in caso di liquidazione, corrispondente al valore corrente sul mercato in caso di normale funzionamento, decurtato dagli oneri specifici di liquidazione e adeguatamente deprezzato per tenere conto, laddove possibile, degli elementi che caratterizzano le vendite concorsuali.

Sulla base delle considerazioni poste a base della propria attività peritale, il \_\_\_\_\_ (Geom./Ing./Perito, incaricato della stima) ha valorizzato il bene immobile di proprietà di \_\_\_\_\_ in euro [ ] proponendo la base di partenza per l'analisi che segue.

*La descrizione sopra riporta verrà replicata per ogni bene immobile presente nella proposta di concordato.*

\*\*\*\*\*

### **Valutazioni del gestore della crisi attestatore sui beni immobili sopra indicati:**

Lo/a sottoscritta/o dà atto che

Dalla perizia del Geom./Ing. [ ] è emerso quanto segue<sup>13</sup>:

[ ]

Tutto ciò premesso ed esposto,

il/la sottoscritto/a, nell'ottica di una eventuale liquidazione controllata ritiene ragionevole determinare il valore di stima degli immobili di proprietà di [ ] come segue:

valore di stima attribuito dal Geom./Ing. [ ] della ricorrente euro [ ]

Svalutazione di circa il [ ]% pari ad euro [ ]

### **Valutazione finale euro [ ]**

Lo/la scrivente, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, secondo comma, CCII., attribuisce al compendio immobiliare, come meglio sopra specificato, di proprietà di [ ] il valore di euro [ ]

### **La falcidia dei creditori ipotecari**

Come già dettagliatamente esposto, nel piano di concordato minore presentato da [ ] è prevista la falcidia di:

---

<sup>13</sup> È possibile che il gestore della crisi si avvalga dell'assistenza di un perito stimatore di sua diretta nomina per la valutazione delle componenti immobiliari.



*(indicare i creditori ipotecari falcidiati)*

Determinati i “valori di mercato” con le modalità precedentemente esposte, si è reso necessario quantificare le spese specifiche che graveranno sul compendio immobiliare di proprietà per il tempo occorrente al suo realizzo, oltre alla quota parte di spese generali della procedura.

**Le spese specifiche sono rappresentate da:**

[ ]

*(si indicano per esempio: Imposta comunale sugli immobili, dai premi assicurativi, dagli oneri peritali e da quelli relativi all’espletamento delle procedure competitive)*

Conseguentemente dal valore di mercato come sopra determinato, dovrà essere dedotta la somma dei costi specifici stimati ai fini della presente valutazione.

Si precisa che le somme afferenti all’IMU sono state determinate sulla base dei dati catastali e delle attuali aliquote previste dal regolamento del Comune di [ ] mentre i premi assicurativi sono stati determinati sulla base della documentazione contabile prodotta e delle indicazioni fornite dai consulenti della ricorrente, gli oneri peritali sono stati determinati sulla base dell’incarico conferito al tecnico di parte ed infine i costi relativi alle procedure competitive sono stati stimati tenendo conto delle attuali tariffe per la pubblicità.

**I costi generali** sono costituiti da:

[ ]

*(si indicano per esempio: le spese di giustizia, le spese di funzionamento generali e i crediti prededucibili non specificamente imputabili al compendio mobiliare).*

La quota di tali componenti di costo gravante sull’attivo ritraibile dalla cessione di ciascun immobile viene determinata in proporzione al realizzo globale (mobiliare ed immobiliare) della procedura.

Seguendo il percorso tracciato dallo/a scrivente sarà possibile determinare l’importo sino a concorrenza del quale il creditore ipotecario verrà soddisfatto in via privilegiata; tale valore corrisponde al valore di mercato individuato nella presente relazione per il compendio immobiliare di proprietà di [ ], al netto dei costi specifici e della quota parte di quelli generali.

Nella tabella riportata di seguito si riportano le risultanze di quanto fino a questo punto dettagliatamente descritto:

(si riporta un esempio di tabella da adattare alle specifiche esigenze)

VALORE IMMOBILI AI FINI DEL DEGRADO	STIMA PERITO	VALORE AI FINI ART. 75, CO. 2 CCII
MILANO - VIA _____	2.150.000,00	1.250.000,00
	2.150.000,00	1.250.000,00

DEBITO VERSO BANCA xx		
mutuo passivo BANCA xx 2007		1.018.914,33
mutuo passivo BANCA xx 2008		1.943.026,66
		2.961.940,99
mutuo passivo BANCA xx 2007	int non pagati 2014	15.934,30
mutuo passivo BANCA xx 2007	int dal 01/01/15 al 30/09/16 al 3,75%	66.866,25
mutuo passivo BANCA xx 2007	maggiori interessi da precisazione	10.871,12
mutuo passivo BANCA xx 2008	int non pagati 2014	26.065,79
mutuo passivo BANCA xx 2008	int dal 01/01/15 al 30/09/16 al 2,50%	85.007,42
mutuo passivo BANCA xx 2008	maggiori interessi da precisazione	16.680,13
		3.183.366,00
interessi successivi dal 01/10/16 tasso legale e contrattuale	interessi stimati allo 0,50% per tre anni	44.429,11
<b>TOTALE DEBITO VERSO BANCA xx</b>		<b>3.227.795,11</b>
<b>MILANO - VIA _____</b>	<b>Valore stimato</b>	<b>1.250.000,00</b>
a dedurre costi specifici		- 43.050,00
perito immobili	5.250,00	
assicurazione	3.000,00	
imu	31.800,00	
aste	3.000,00	
a dedurre quota parte costi generali		- 314.590,63
<b>IMPORTO SODDISFATTO IN PRIVILEGIO</b>		<b>892.359,37</b>
<b>IMPORTO DEGRADATO IN CHIROGRAFO</b>		<b>2.335.435,74</b>

In conclusione della trattazione del primo punto della presente attestazione, per completezza si segnala che la percentuale di soddisfacimento della parte di credito prelatizio degradata a chirografo prevista dal piano è del [ ]%.

### 3.4. Il trattamento dell'IVA di rivalsa ed il degrado del privilegio speciale mobiliare (ex art. 2758, comma 2, c.c.)

La presente perizia ha lo scopo, tra l'altro, di "attestare" la sussistenza delle condizioni per falcidiare nell'ambito della proposta di concordato di [ ] il credito dei fornitori per IVA di rivalsa.

L'art. 1 del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni siano soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Ne consegue che, con l'emissione della fattura, il cedente vanta un credito di rivalsa nei confronti del cessionario o committente per l'IVA indicata nel documento.

L'art. 2758, comma 2, c.c. stabilisce, inoltre, che il credito di rivalsa IVA gode di privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato. Detto privilegio speciale opera avendo per oggetto un bene specificamente individuato ed escludendo le cose determinate solo nel genere. In altre parole, è necessario accertare l'esistenza in capo al debitore dei beni di riferimento sul ricavato dei quali far valere la prelazione talché in loro assenza il creditore dovrà collocare il credito per l'imposta tra i chirografari.

Le richiamate previsioni devono essere coordinate con i precetti normativi riguardanti il concordato minore, tra i quali è contenuta la previsione secondo la quale i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 75, comma 2, CCII che statuisce che *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (...)".*

Pertanto, in questo in questo contesto appare necessaria la predisposizione della relazione di cui all'art. 75, comma 2, CCII<sup>14</sup>.

Ne consegue che il professionista incaricato di redigere la richiamata attestazione avrà il compito, dopo aver completato una attività ricognitiva dei beni presenti nel patrimonio del debitore, di dichiarare alternativamente:

- i) che il bene su cui insisterebbe il privilegio del creditore per IVA di rivalsa non è stato rinvenuto tra i beni presenti nel patrimonio del debitore, o non è identificabile;
- ii) ovvero, che non è mai esistito alcun bene a cui si riferisca il servizio (ad esempio, nel caso delle consulenze);
- iii) ovvero, che il bene su cui insiste il privilegio del creditore per IVA di rivalsa, pur rinvenuto tra i beni costituenti il patrimonio del debitore o identificato, ha un valore di mercato, in ipotesi di liquidazione, nullo o, comunque, incapiente, in ragione della collocazione preferenziale di altri crediti con grado di privilegio superiore, rispetto al credito di rivalsa IVA.

---

<sup>14</sup> Per poter superare il principio, confermato dalla Cassazione (sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013), secondo il quale se il debitore ricorrente nulla dice, il credito per Iva di rivalsa deve essere soddisfatto integralmente, e ciò anche in assenza dei beni posti a presidio del privilegio speciale concesso dalla legge.



### 3.5. La verifica delle condizioni per la falcidia dell'IVA di rivalsa nel concordato di [ ]

Il Piano e la Proposta di concordato che [ ] si accinge a depositare nella versione sottoposta allo scrivente prevedono:

- 1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
- 2) il pagamento [ ] dei creditori privilegiati inseriti in una classe “[ ]”;
- 3) il pagamento [ ] dei creditori inseriti in una classe “[ ]”;
- 4) il pagamento in misura percentuale dei creditori della classe “[ ]” che accoglie i creditori chirografari ed i creditori privilegiati degradati a chirografo.

La classe [ ] è composta dai debiti verso i fornitori comprensivi dell'IVA di rivalsa alla data del [ ], per la quale il debitore [ ] ha previsto la degradazione in chirografo per l'assenza dei beni cui si riferirebbe il privilegio speciale per IVA.

Più nel dettaglio, alla data del [ ] risultano le **seguenti tipologie di creditori concorsuali chirografari e privilegiati con Iva esposta in fattura:**

#### 1) Fornitori privilegiati per servizi: [ ]

Fornitori	Debito alla data di riferimento	Oggetto fornitura	tipologia
[ ]	[ ]	[ ]	Beni fungibili

#### 2) Fornitori privilegiati cessione di beni: [ ]

Fornitori	Debito alla data di riferimento	Oggetto fornitura	tipologia
[ ]	[ ]	[ ]	Beni fungibili

#### 3) Fornitori chirografari di beni e servizi ad esclusione dei fornitori di beni strumentali: fornitori chirografari per un debito complessivo di euro [ ] al lordo IVA, come di seguito elencato.

Fornitori	Debito alla data di riferimento	Oggetto fornitura	tipologia
[ ]	[ ]	[ ]	Beni fungibili
[ ]	[ ]	[ ]	Servizi non collegati a beni
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Per verificare l'ammontare dell'IVA di rivalsa cui spetta il privilegio ovvero da degradare a chirografo nel Piano predisposto da [ ], lo/a scrivente ha proceduto all'individuazione dei beni (ove ancora presenti in azienda o identificabili) su cui il privilegio speciale mobiliare previsto dalla legge è idoneo “teoricamente” ad operare, procedendo:

- i) analizzando, per ciascun fornitore con Iva esposta, la tipologia di bene venduto e/o di servizio prestato;
- ii) verificando che il bene sia ancora presente in azienda e/o individuabile, ovvero che il servizio sia

o meno riferibile ad un bene ancora presente in azienda e/o identificabile.

Al termine di tale verifica, lo/a scrivente ha potuto verificare che i beni sui quali potrebbe essere esercitato il privilegio speciale mobiliare riguardante all'Iva di rivalsa sono costituiti da [ ] (indicare se trattasi di rimanenze di magazzino, beni strumentali, ecc.).

Le rimanenze di [ ], trattandosi di beni fungibili, che per la loro natura e tipologia non sono identificabili; non consentono di individuare puntualmente la corrispondenza con l'oggetto delle fatture dei fornitori in cui è esposta l'Iva di rivalsa.

In particolare, come risulta anche dall'inventario dei beni, il magazzino di [ ] è costituito da [ ] che non possono – per loro natura – essere univocamente collegati alla fornitura originaria, una volta acquisiti ed immessi nel ciclo produttivo.

Di conseguenza, **il privilegio teorico speciale mobiliare afferente all'IVA di rivalsa, come sopra quantificata, è - per le ragioni addotte - pari a zero.**

In particolare:

- 1) quanto ai fornitori privilegiati *ex art. 2751-bis c.c. n.* [ ], l'IVA di rivalsa da soddisfare in via privilegiata è **pari a zero** in quanto non è stato possibile individuare i beni cui si riferisce il servizio;
- 2) quanto ai fornitori con privilegio generale, l'Iva di rivalsa da soddisfare in via privilegiata è **pari a zero** in quanto i beni oggetto di fornitura non sono più identificabili;
- 3) quanto ai fornitori chirografari di beni e servizi, l'Iva di rivalsa da soddisfare in via privilegiata è **pari a zero** in quanto i beni oggetto di fornitura non sono più identificabili ed i servizi prestati hanno già esaurito la loro funzione al [ ];

Poiché pertanto siamo in presenza esclusivamente di beni fungibili, lo/a scrivente non può stabilire con certezza quali di questi beni siano riconducibili a uno specifico fornitore ed è impossibilitato/a ad individuare puntualmente il bene fornito e come tale gravato da privilegio speciale per rivalsa IVA.

Da ciò discende l'impossibilità di attestare la sussistenza del privilegio per l'IVA di rivalsa per alcuno dei fornitori, con conseguente degradazione di detto credito al rango chirografario.

\*\*\*\*\*

Risultano infine debiti verso fornitori di beni strumentali con Iva esposta in fattura indicati nel prospetto che segue:

**1) Fornitori chirografari di beni strumentali:** fornitori chirografari per un debito complessivo di euro [ ] al lordo IVA, come di seguito elencato.

Fornitori	Debito alla data di riferimento	Oggetto fornitura	tipologia
[ ]	[ ]	[ ]	Beni strumentali
[ ]	[ ]	[ ]	Beni strumentali
[ ]	[ ]	[ ]	Beni strumentali



Per questa tipologia di beni è stato necessario effettuare una verifica riguardo all'esistenza dei beni strumentali oggetto di forniture che alla data del [ ] risultavano non ancora pagate.

Il controllo ha consentito di accertare che i beni strumentali A [ ], B [ ], e C [ ] erano stati forniti dai seguenti fornitori:

fornitore [ ] – oggetto della fornitura bene A [ ] – fattura n° [ ] del [ ] di euro [ ] comprensiva di euro [ ] per IVA di rivalsa – valore stimato del bene euro [ ];

fornitore [ ] – oggetto della fornitura bene B [ ] – fattura n° [ ] del [ ] di euro [ ] comprensiva di euro [ ] per IVA di rivalsa – valore stimato del bene euro [ ];

fornitore [ ] – oggetto della fornitura bene C [ ] – fattura n° [ ] del [ ] di euro [ ] comprensiva di euro [ ] per IVA di rivalsa – valore stimato del bene euro [ ];

Avendo individuato i fornitori per i quali il credito riguarda beni ancora esistenti nel patrimonio aziendale e l'IVA relativa, quest'ultima è stata collocata in privilegio, (oppure: è stata collocata in privilegio per euro [ ] con retrocessione al chirografo dell'IVA ulteriore di [ ] che non trova capienza nel valore del bene).

### **3.6. Il degrado dei privilegi generali mobiliari**

La proposta presentata da [ ] si basa su un piano che prevede il pagamento dei debiti che sono caratterizzati da più tipologie di privilegi sia speciali sia generali.

Avendo descritto nella presente relazione il trattamento riservato ai crediti assistiti da privilegio speciale sia immobiliare che mobiliare, rimane da descrivere il trattamento dei creditori che possono rivalersi sulla generalità dei beni mobili.

Per questo motivo, in presenza di questi ultimi, si rende necessario che la presente relazione attestata abbia ad oggetto la totalità dei beni aziendali oggetto nel concordato, con ciò intendendo non soltanto i beni mobili, ma anche i crediti e gli eventuali valori finanziari.

### **3.7. Beni ceduti ai creditori**

Posto che dei beni immobili è stato già detto avendo descritto il trattamento dei crediti ipotecari, i beni aziendali ceduti ai creditori sono suddivisibili nelle seguenti categorie:

- beni: beni mobili e rimanenze di magazzino;
- crediti: crediti commerciali, crediti diversi;
- disponibilità liquide.

#### **Beni mobili strumentali e magazzino**

Per quanto attiene i beni mobili, questi sono a loro volta così suddivisibili:

- *beni strumentali:*

impianti e attrezzature di processo      euro [ ]



arredi e macchine da ufficio                      euro [ ]  
autoveicoli    euro [ ]  
**per un totale di [ ]**

- magazzino merci:  
bene A                      euro [ ]  
beni B                      euro [ ]  
Beni C                      euro [ ]

**per un totale di euro [ ] arrotondato ad euro [ ]**.

Nella perizia di stima predisposta da [ ], determinata con criteri prudenziali, sono elencati e descritti nel dettaglio i beni di proprietà di [ ] messi a disposizione del concordato.

Tenuto conto dei valori di stima dei singoli assets si è reso necessario effettuare un'attività valutativa del complesso aziendale per determinarne il valore comparativo da utilizzare ai fini della presente attestazione.

#### **Azienda**

(indicare il metodo con cui si è quantificato il valore di realizzo dell'azienda)

*[a titolo d'esempio: Lo/a scrivente, pertanto, al fine di valutare il complesso aziendale costituito dai soli beni mobili strumentali e dalle immaterialità esclusi i crediti, i debiti e le disponibilità liquide, ha preso le mosse dai valori patrimoniali dei beni mobili materiali costituenti l'azienda, nella misura determinata dal perito [ ] e, adottando il metodo valutativo misto, ha attribuito un valore alla componente immateriale dell'azienda in funzionamento.*

*Tale componente è stata stimata, in prima battuta determinando il risultato economico realizzato nell'anno [ ] dal ramo d'azienda, opportunamente normalizzato, e moltiplicandolo per un coefficiente di capitalizzazione dato dalla somma del rendimento di strumenti finanziari privi di rischio e da un premio per il rischio.*

*Attraverso questa formula il risultato normalizzato del periodo [ ] stimato in euro [ ] capitalizzato al tasso del [ ]% ha espresso un valore attribuibile all'avviamento di euro [ ].*

*Per altro verso, la modalità empirica comunemente adottata per determinare il valore dell'avviamento, data da tre volte il prodotto della media dei ricavi dell'ultimo triennio per il coefficiente di redditività conduce ad un valore di circa euro [ ].*

*Determinando la media dei due valori pari ad euro [ ] e sommandola al valore della componente materiale quantificata in euro [ ] è possibile attribuire all'azienda un valore di realizzo di euro [ ] arrotondato in euro [ ] mentre il valore di realizzo delle giacenze di magazzino è stimato in euro [ ].*

#### **Crediti**

Affrontando il problema della valutazione dei crediti, occorre rilevare che tale categoria dell'attivo risulta composta da una pluralità di posizioni iscritte nella situazione patrimoniale come segue:

crediti v/clienti per euro [ ]  
crediti diversi per euro [ ];



(descrivere i singoli crediti evidenziando se sono stati oggetti di svalutazione e indicarne il valore di stima)

### Disponibilità liquide

Si tratta della liquidità in cassa per euro [ ] e del saldo del conto corrente presso la Banca [ ] di euro [ ].

Il valore di realizzo pertanto è di euro [ ].

A conclusione della disamina relativa alle poste attive, lo/la scrivente presenta di seguito il prospetto riepilogativo delle stesse, considerando il valore del complesso aziendale in luogo dei valori dei singoli beni mobili strumentali:

Attività	valore di realizzo
Complesso aziendale	euro [ ]
Giacenze di magazzino	euro [ ]
Crediti verso clienti	euro [ ]
Altri crediti	euro [ ]
Disponibilità liquide	euro [ ]
[ ]	
Totale	euro [ ]

### Determinazione dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare

Dall'esame dei dati contabili e dall'elaborazione del contenuto del piano di concordato presentato, è emerso a carico di [ ] la seguente situazione debitoria distinta per grado di privilegio:

PRIVILEGIO GENERALE	capitale	interessi	totale
Privilegio ex art. 2751-bis c. 1 n° 1 – dipendenti	euro [ ]		
Privilegio ex art. 2751-bis c. 1 n° 2 – professionisti	euro [ ]		
Privilegio ex art. 2751-bis c. 1 n° 5 – artigiani	euro [ ]		
Privilegio ex art. 2752, comma 1 – tributi diretti	euro [ ]		
[ ]			
[ ]			
TOTALE PRIVILEGIO GENERALE	capitale	interessi	totale

per un totale di privilegio generale mobiliare di euro [ ] comprensivo di interessi nella misura legale di euro [ ].

Tenuto conto che le spese prededucibili sono state stimate complessivamente in euro [ ] di cui euro [ ] imputabili al ricavato dei beni immobili, la misura dei crediti privilegiati da degradare ammonta ad euro [ ].

(indicare un prospetto di sintesi dei valori sopra descritti)

### 3.8. Conclusioni

Dalle valutazioni riportate nei paragrafi precedenti si può affermare che il ricavato dell'attivo societario in caso di concordato minore sarà non inferiore a quello realizzabile con una liquidazione controllata e che comunque i creditori privilegiati falcidiati subiranno una decurtazione nel concordato non



superiore a quella che subirebbero nel caso di liquidazione controllata o di altre modalità alternative di liquidazione o alienazione del patrimonio aziendale.

Detto quanto sopra il sottoscritto/a

**attesta**

- che il piano concordatario proposto da [ ] non consente la soddisfazione integrale dei suddetti creditori muniti di privilegio speciale sui beni descritti nella presente relazione e di proprietà della ricorrente, ma ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non ha l'effetto di alterare l'ordine legittimo di prelazione;
- che i creditori per IVA di rivalsa di cui all'art. 2758, comma 2 per i quali non è stato possibile individuare i beni oggetto della fornitura nonché quelli assistiti da privilegio generale mobiliare subiscono in sede di concordato una falcidia non superiore a quella prevista nel caso di riparto nell'ambito di una procedura liquidatoria individuale o collettiva e che non risulta essere in alcun modo alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

*(Firma del gestore)  
digitale*

\_\_\_\_\_

**DOCUMENTAZIONE ESAMINATA E CONSERVATA AGLI ATTI DELL'ATTESTATORE SOTTOSCRITTA IN  
FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO**

- Proposta di concordato con i relativi allegati
- Perizie di valutazione beni mobili
- Perizia di valutazione dei beni immobili
- Contratto di affitto d'azienda
- Contratti di locazione immobiliare
- Osservazioni del perito/stimatore.
- Riclassificazione dei fornitori per tipologia





---

#### 4. Relazione del gestore della crisi nella liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 269 CCII

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 269, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore/i della crisi: (dott. Cognome e Nome)

Debitore/i: *(Cognome e Nome)*

assistito da: avv. .... *(nel caso il debitore sia assistito da un avvocato/advisor)*



#### 4.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato/a presso il proprio Studio in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

##### **premesse che**

- il/i signor/i \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (partita iva *eventuale*), in proprio ovvero in qualità di titolare (*se ditta individuale*) o legale rappresentante (*in caso di società*) della impresa/società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha/hanno depositato in data \_\_\_\_\_ presso l'Organismo di Composizione della Crisi di \_\_\_\_\_ istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata alla quale è stato assegnato il n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento in data \_\_\_\_\_ veniva nominato/a dal Referente dell'O.C.C. di \_\_\_\_\_ quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII (Allegato n. \_\_\_\_\_);
- in data \_\_\_\_\_, il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. \_\_\_\_\_);
- (*opzionale in caso di procedura familiare*) l'art. 66 CCII prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, con innegabili vantaggi in termini di risparmio di tempo e di costi, oltre che sul piano di una maggiore efficienza organizzativa della procedura; per quanto sopra indicato il/i signor/i \_\_\_\_\_ hanno quindi deciso di presentare un'unica procedura di sovraindebitamento, in quanto familiari conviventi /non conviventi, ma con un sovraindebitamento avente origine comune; relativamente al trattamento delle masse attive e passive che compongono il patrimonio di ciascuno dei sovra-indebitati, il legislatore precisa che queste vanno considerate in modo distinto al fine di evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, in danno dei creditori;

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11 d.m. n. 202/2014

##### **dichiara**

- di essere iscritto/a nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di \_\_\_\_\_;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di \_\_\_\_\_, è stato iscritto al numero progressivo \_\_\_\_\_, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del \_\_\_\_\_;

- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società o un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a gestore della crisi considerato lo scopo del presente incarico e gli obiettivi della relazione

### **deposita**

la presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII, così composta:

1. Premessa e scopo dell'incarico
2. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ex artt. 268 e ss., CCII
3. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione
4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale
5. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
6. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
7. L'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti e le necessità finanziarie
8. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni
9. L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
10. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII.

## 4.2. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ex artt. 268 e ss. CCII

La/il sottoscritta/o professionista ha verificato:

- la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della richiesta e che la stessa consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- la presenza dei presupposti ex art. 2, lett. c), CCII e le cause del sovraindebitamento.

Da tale analisi è emerso che:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (*se impresa*);
- in relazione alla futura esdebitazione ex art. 280 CCII il debitore:
  - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.
- successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri, dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, lo stato di "crisi" e/o "insolvenza" del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII<sup>15</sup>;

## 4.3. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione

La presente relazione è stata redatta utilizzando la documentazione depositata agli atti rinvenuta nel fascicolo trasmesso dai ricorrenti all'O.C.C. ed integrata nel corso della redazione della stessa, composta dalla proposta di liquidazione controllata come formulata dai ricorrenti contenente:

- a. carta d'identità e codice fiscale sovra indebitati;
- b. certificato di residenza e stato di famiglia;
- c. certificati catastali immobili;
- d. elenco beni immobili;

---

<sup>15</sup> Stato di crisi e/o insolvenza che si manifestano, rispettivamente, con lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ovvero con lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- e. estratti conto corrente ultimi cinque anni;
- f. elenco debiti con relativa contrattualistica (Banche, finanziarie, tributari, Tfr dipendenti, previdenziali, esattoria, carichi pendenti enti locali, previdenziali ...);
- g. elenco crediti, con indicazione delle somme dovute e relative cause di prelazione;
- h. estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- i. visura CRIF (ultimi cinque anni);
- j. visura Banca D'Italia e CAI (ultimi cinque anni);
- k. visura Agenzia Entrate;
- l. visura PRA (storica);
- m. dichiarazione dei redditi/CU ultimi tre anni;
- n. eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- o. visura catastale storica nominativa;
- p. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del/dei sig. /sig.ri \_\_\_\_\_;
- q. ...

Si è tenuto altresì conto delle motivazioni addotte dal sovraindebitato e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

A tal proposito si fornisce in *allegato* copia della documentazione sopra elencata ed esaminata per la redazione del presente elaborato (allegato n. \_\_\_\_\_).

Sono stati, inoltre, eseguiti a nome dei ricorrenti, giusto mandato conferito, i seguenti accessi e/o ispezioni:

- richiesta indicazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- visure presso il Pubblico Registro Automobilistico di \_\_ (PRA);
- visure eseguite presso l'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria tenuto da Banca d'Italia, filiale di ...;
- visure eseguite presso l'archivio della Centrale dei Rischi, tenuto da Banca d'Italia, filiale di...;
- visure eseguite presso la camera di commercio di \_\_\_\_\_;
- richiesta di visure presso il Sistema di Informazioni Creditizie (EURISC) gestito da \_\_\_\_\_;
- richiesta di carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all'INAIL \_\_\_\_\_;
- richiesta di carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all'INPS \_\_\_\_\_;
- richiesta indicazioni carichi pendenti presso Agenzia \_\_\_\_\_;
- richiesta di carichi pendenti a mezzo pec indirizzata al \_\_\_\_\_;
- carichi pendenti a mezzo pec indirizzata al Comune di \_\_\_\_\_;
- richiesta casellario giudiziario \_\_\_\_\_;
- richiesta precisazione del credito a mezzo pec indirizzata a \_\_\_\_\_;
- richiesta visura protesti.

A tal proposito si fornisce in *allegato* copia della documentazione sopra elencata a seguito dell'attività istruttoria svolta per la redazione del presente elaborato (allegato n. \_\_\_\_).

#### 4.4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale

Alla luce della documentazione rinvenuta nel fascicolo di causa si presentano, di seguito, i dati anagrafici riassuntivi del/i ricorrente/i sovraindebitati e del loro nucleo familiare.

Come esposto nelle premesse, il/i ricorrente/i sono:

- sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_

*(opportuno indicare anche eventuale regime patrimoniale dei coniugi).*

Come da certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ prodotto agli atti, il nucleo familiare del/i ricorrente/ii è così composto:

- Ricorrente, Sig. \_\_\_\_\_
- Ricorrente, Sig.ra \_\_\_\_\_

Convivono, inoltre, con il ricorrente:

- Familiare 1 *(riportare dati anagrafici)*
- Familiare 2 *(riportare dati anagrafici)*

##### ➤ Esposizione della situazione reddituale

In merito alla posizione reddituale dei ricorrenti, si rappresenta che *(riportare breve descrizione in ordine alla natura dei redditi del ricorrente e del nucleo familiare)*.

Nella tabella si riporta il reddito percepito dai sig. \_\_\_\_\_ negli ultimi tre anni.

*(precisare per ciascun componente del nucleo familiare il reddito mensile percepito specificando chi non ha alcun reddito, chi svolge attività lavorativa e di che tipo, chi è pensionato e se in prospettiva qualcuno dei familiari conviventi possa rendersi autonomo nel corso della procedura ed in tale circostanza l'importo destinato al suo mantenimento verrà messo a disposizione della procedura).*

#### 4.5. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Premesso che, come evidenziato al paragrafo 4.2., il debitore \_\_\_\_\_ può accedere alla procedura di Liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII in quanto si trova in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, la/lo scrivente al fine di espletare l'incarico affidatole/gli ha convocato i ricorrenti presso il proprio studio professionale; nel corso dell'incontro gli stessi esponevano le ragioni del proprio stato di indebitamento, fornendo le informazioni necessarie a redigere una relazione sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante l'accoglimento o meno della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.

L'istante/gli istanti hanno fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione patrimoniale, debitoria e finanziaria.

Le informazioni fornite dal debitore sono di seguito riassunte:

➤ **Cause della crisi e condotta del debitore**

Le cause della crisi, così come si evince dall'esame del ricorso avanzato dal debitore e dalle ulteriori informazioni fornite, sono riconducibili a ...

- *(riportare le circostanze che hanno determinato la situazione di crisi del debitore)* **L'attuale stato di indebitamento, la sua evoluzione storica**
- *(riportare la descrizione dell'evoluzione delle posizioni debitorie)* **Esposizione della corrente situazione debitoria**

Al fine di ricostruire le posizioni debitorie, la/lo scrivente ha fatto riferimento ai seguenti documenti:

- a) documentazione allegata alla domanda di liquidazione del patrimonio;
- b) documentazione acquisita tramite l'accesso all'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche;
- c) documentazione in merito al saldo debitore/creditore fornita dai creditori istituzionali e dagli altri creditori a seguito della richiesta da parte del gestore, inoltrata a mezzo pec, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite dal debitore e di reperire eventuali ulteriori informazioni utili per ricostruire la situazione patrimoniale.

Le informazioni richieste ed ottenute risultano le seguenti: *(elencare la documentazione acquisita a seguito della richiesta)*.

Dall'analisi della documentazione presentata dai debitori, di quella acquisita e delle attestazioni rese dai creditori si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento dei debitori istanti che di seguito viene dettagliatamente elencato e descritto.

La situazione debitoria attuale del/delle/dei Ricorrenti è quindi così sintetizzabile:

- Sig. \_\_\_\_\_  
*(riportare descrizione dei debiti e totale del passivo anche mediante tabelle)*
- Sig.ra \_\_\_\_\_  
*(riportare descrizione dei debiti e totale del passivo anche mediante tabelle)*

I ricorrenti sono gravati da: debiti v/banche, istituti finanziari, erario, enti pubblici per la complessiva somma di \_\_\_\_\_ (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di O.C.C.).

Nella tabella successiva viene riportata la stratificazione del debito per classi, importi e il periodo in cui il debito è sorto:

*(riportare distintamente in una tabella le posizioni debitorie suddivise in debiti in prededuzione, debiti ipotecari, debiti privilegiati, debiti chirografari e debiti per garanzie rilasciate nei confronti di terzi)*.

#### 4.6. Le Ragioni della sopravvenuta incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte

In merito alle ragioni della sopravvenuta incapacità dei ricorrenti di adempiere le obbligazioni assunte, la/lo scrivente rileva che le cause dell'attuale incapacità, con conseguente situazione di sovraindebitamento, sono pressoché riconducibili alla situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare come già illustrata nel precedente paragrafo ove è stato rappresentato che \_\_\_\_\_(riportare la sintesi delle circostanze relative alla attuale situazione reddituale)

#### 4.7. L'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti e le necessità finanziarie

Ai sensi dell'art 268 CCII il/i debitore/i intende/ono domandare l'apertura della procedura di liquidazione controllata per la liquidazione dei seguenti beni costituenti l'attivo immobiliare e mobiliare.

Il patrimonio dei ricorrenti è costituito dai seguenti beni immobili e mobili:

- Esposizione dell'attivo immobiliare Sig. \_\_\_\_\_
  - *Catasto fabbricati - beni immobili:*
    - Gravami sull'immobile
  - *Catasto terreni - beni immobili:*
    - Gravami sull'immobile
- Valutazione del patrimonio immobiliare

*(opportuno inserire un orientativa valutazione di mercato dei beni da parte di un perito salvo successiva ulteriore valutazione a cura del liquidatore nominato)*
- Esposizione dell'attivo mobiliare del Sig. \_\_\_\_\_
  - Gravami sul bene mobile

Eventuali titoli, partecipazioni, Conti correnti, monete elettroniche ecc.

Sulla base delle verifiche effettuate l'Attivo mobiliare e immobiliare appare sintetizzabile come segue:

*(Riportare sinteticamente in una tabella le voci dell'attivo immobiliare e mobiliare)*

Si riporta di seguito l'indicazione di eventuali beni e crediti esclusi dalla liquidazione precisandone le motivazioni *(sulle quali il Tribunale potrà comunque pronunciarsi in sede di apertura della procedura)*<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Appare prospettabile l'esclusione della liquidazione relativamente ai beni di scarso valore; considerato che la giurisprudenza ha evidenziato che non è necessario acquisire alla procedura beni privi di reale valore commerciale, deponendo a favore di tale interpretazione lo spirito della legge sul sovraindebitamento e del vigente Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza ispirati dalla logica di garantire al sovra indebitato una soluzione alternativa di risoluzione della crisi bilanciando gli interessi in gioco costituiti, per i creditori, dal soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie e, per il debitore, dell'adempimento delle proprie obbligazioni senza privarsi di quanto strettamente necessario a condurre un'esistenza libera e ove possibile dignitosa; inoltre instaurare una procedura competitiva per un bene privo di valore ha comunque un costo che non verrebbe ammortizzato dal ricavato della vendita stessa.

➤ **Le necessità finanziarie dei ricorrenti**

Per potere individuare la quota di **reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio** il sottoscritto ha dapprima individuato il reddito mensile prodotto dal nucleo familiare ed a questo è stato dedotto quanto necessario al sostegno economico dello stesso.

Per determinare il reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti due tabelle.

Con la prima tabella viene rappresentato il fabbisogno familiare autocertificato dai ricorrenti riportante il dettaglio delle spese ricorrenti e strettamente necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia; in dettaglio:

<b>“Fabbisogno Familiare Autocertificato dal debitore”</b>	
Dati nucleo familiare	
Numero di componenti	
Reddito mensile	
Tipo dato	
Pane e Cereali	
Carne e Pesce	
Latte e formaggi	
Olio di oliva	
Frutta Ortaggi	
Bevande	
Abbigliamento e calzature	
Fitto Abitazione	
Combustibili ed energia elettrica	
Detersivi	
Assicurazione mezzi di trasporto	
Carburanti	
Farmaci	
Spese Trasporti (aerei....)	
Istruzione	
Imu, Tari ...	
<b>Totale</b>	
<b>Residuo disponibile</b>	

La seconda tabella evidenzia, invece, una valutazione della congruità delle spese autocertificate dal debitore per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare sulla base dei possibili parametri applicabili (utilizzando a titolo indicativo i parametri di cui all’art. 283 CCII, tenuto conto di quanto contenuto all’art. 268, comma 4, CCII, ovvero dei dati ISTAT o ISEE) in base all’orientamento dei competenti Tribunali che tenga comunque conto delle spese maggiormente rilevanti e la documentazione utile a comprovare l’incomprimibilità delle stesse.

*(inserire tabella relativa alla verifica della congruità delle spese autocertificate)*

**Reddito disponibile alla liquidazione del Patrimonio dedotto il fabbisogno familiare autocertificato**

Dalla documentazione fornita dal/i ricorrente/i, ritenuta e verificata la congruità delle spese mensili come sopra specificato,

- la spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso sostentamento ammonta mediamente a circa euro \_\_\_\_\_;
- il reddito disponibile mensile (**capacità finanziaria**) ammonta mediamente a circa euro \_\_\_\_\_.

Pertanto, la somma residua disponibile da poter offrire ai creditori (arrotondata) è pari ad euro \_\_\_\_\_; detta quota viene cautelativamente portata a euro \_\_\_\_\_.

*(oppure alla luce del reddito disponibile mensile non appare possibile prospettare la possibilità di mettere una somma a disposizione della procedura).*

**4.8. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni**

Eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni.

Dall'analisi della documentazione si evince che \_\_\_\_\_.

Eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

Dall'analisi della documentazione si evince che \_\_\_\_\_.

**4.9. L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**

*(anche se tale aspetto verrà poi valutato dal liquidatore che verrà successivamente nominato, appare opportuno rappresentare eventuale esistenza atti del debitore impugnati dai creditori).*

Dall'analisi della documentazione si evince che \_\_\_\_\_.

**4.10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII**

Considerato che:

- la/il/i ricorrenti hanno chiesto di destinare al soddisfacimento dei creditori quanto ricavato dalla cessione di tutti i beni facenti parte del loro patrimonio (salvo eventuali esclusioni precedentemente indicate);
- ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione controllata del debitore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza dei documenti richiesti dal CCII;

a conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi



**rileva che**

- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ex art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 269 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del/i sovraindebitato/i, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

**esprime**

una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII;

**ritiene**

la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che gli istanti intendono sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di \_\_\_\_, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli istanti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con osservanza

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---

**ALLEGATI**

*(riportare l'elenco analitico della documentazione allegata come richiamata nel testo della relazione)*





---

## 5. Relazione del gestore della crisi nell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283, comma 4, CCII

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

PROCEDURA DI ESEDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

### RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 283, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Gestore/i della crisi: (dott. Cognome e Nome)

Debitore/i: *(Cognome e Nome)*

assistito da: avv. .... *(nel caso il debitore sia assistito da un avvocato/advisor)*



## 5.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_,  
domiciliato/a presso il proprio Studio in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_,  
iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

### premessato che

- il sig. \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (da ora anche semplicemente “debitore”), ha depositato in data \_\_\_\_\_ domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di \_\_\_\_\_ per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente *ex art. 283 CCII* alla quale è stato assegnato il n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data \_\_\_\_\_ veniva nominato/a dal Referente dell'O.C.C. di \_\_\_\_\_ quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 283 CCII (Allegato n. \_\_\_\_\_);
- in data \_\_\_\_\_ il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. \_\_\_\_\_).

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

### dichiara

- di essere iscritto/a nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di \_\_\_\_\_;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di \_\_\_\_\_, è stato iscritto al numero progressivo \_\_\_\_\_, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del \_\_\_\_\_;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare di non essere legato al debitore o a società

controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a gestore della crisi

#### **verificato**

- che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65, comma 1, CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorrente assume di versare in una situazione di sovraindebitamento in relazione alle obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al CCII né a quelli della previgente legge n. 3/2012, e di non avere subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-*bis* dell'anzidetta legge;
- la sussistenza del presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione ovvero che egli non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, quindi nella fattispecie che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile;
- che a carico del ricorrente non risulta alcun procedimento penale (*acquisite dal debitore autocertificazione in merito agli eventuali patteggiamenti sottoscritti e/o procedimenti penali in corso che non risultano dal certificato del casellario*);

#### **espone**

la seguente relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 283, comma 4, CCII, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

## **5.2. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente**

Preliminarmente, deve darsi atto, che l'istituto premiale disciplinato dall'art. 283 CCII è stato introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole che risulti essere privo di attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori.



Diversamente dal Concordato minore, dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore e dalla Liquidazione controllata, l'effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come beneficio di carattere eccezionale accordato al debitore, direttamente ricollegato a due condizioni: la prima è la meritevolezza del debitore che deve essere valutata dal Giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento; la seconda è costituita dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire alcuna utilità, diretta ed indiretta ex art. 283 CCII, ai propri creditori nemmeno in prospettiva futura.

Dalla lettura della presente relazione, si potrà rilevare come, con riferimento al primo requisito, non risulti che il debitore abbia assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle, né che abbia tenuto condotte in frode ai propri creditori; con riferimento al secondo requisito, dalla documentazione prodotta si evince che l'istante non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura.

### **5.3. Composizione del nucleo familiare**

Riportare:

- dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare, individuando lo stato di famiglia, il grado parentela, la presenza di soggetti minorenni e soggetti con disabilità.

### **5.4. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

- Periodo in cui è stato contratto il debito.
- Cause generanti lo squilibrio finanziario.
- Attività del debitore al fine di evitare il sovraindebitamento.
- Analisi della meritevolezza.

### **5.5. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte**

*(Esporre le ragioni che hanno generato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte riportando anche quanto rappresentato dal debitore nei verbali e nell'istanza all'O.C.C. per la nomina del gestore)*

### **5.6. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**

*(Esporre l'esito delle verifiche effettuate in ordine all'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori)*



## 5.7. Attività di verifica del gestore

Il sottoscritto ha provveduto alla verifica delle informazioni ricevute dal ricorrente, effettuando la richiesta di accesso ai dati presenti all’Anagrafe Tributaria ed alle informazioni creditizie della centrale rischi della Banca d’Italia e di altri enti pubblici e privati; ha altresì circolarizzato le ulteriori posizioni debitorie.

Di seguito vengono esposti i risultati delle operazioni di indagine e verifica nei confronti del sig. \_\_\_\_\_.

- a. Casellario giudiziale e carichi pendenti
- b. Banca d’Italia – Centrale Allarme Interbancaria
- c. Centrale rischi Banca d’Italia
- d. CRIF
- e. PRA
- f. Catasto
- g. Anagrafe Tributaria
- h. Agenzia Entrate
- i. Agenzia Entrate Riscossione
- j. Inps
- k. Comune di \_\_\_\_\_
- l. Istituti di credito

## 5.8. Il passivo del debitore (l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute ordinati eventualmente in base al grado di privilegio)

(Indicare tutta la massa passiva del debitore elencandola in una tabella nella quale vengono inseriti precisamente tutti i creditori, la tipologia dei debiti contratti, i gradi di privilegio dei creditori, gli importi residui dei debiti, le fonti presso le quali i debiti sono stati individuati e la data di contrazione del debito)

Creditore	Data contrazione	Tipologia di credito	Grado di privilegio	Importo credito concesso	Importo credito residuo al _/_/___	Fonte dati
_____	_/_/___	Prestito con cessione del quinto	Chirografo	70.000,00euro	50.000,00	Contratto n. ___ del _/_/___
<b>Totale debito</b>				<b>50.000,00euro</b>		

Si riportano di seguito-anche le spese in prededuzione ovvero il compenso spettante al gestore e le spese di procedura (prededucibili) quantificabili in:

1. Compenso O.C.C. Ordine di \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_; (*compenso liquidato secondo le indicazioni fornite dal d.m. n. 202/2014 ma, a norma del comma sesto dell'art. 283 CCII, lo stesso è ridotto alla metà*)<sup>17</sup>.

### 5.9. L'attivo del debitore e la situazione patrimoniale

*(Ricostruire situazione patrimoniale e reddituale del debitore e del suo nucleo familiare anche sulla base delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare nonché delle proprietà mobiliari e immobiliari).*

Tra il ricorrente e il coniuge è stato adottato il regime di separazione/comunione dei beni.

Ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitazione, il debitore non deve essere in grado di offrire alcuna utilità ai creditori.

Si è proceduto, pertanto, a effettuare visure in capo ai soggetti componenti il nucleo familiare in merito all'eventuale titolarità di beni immobili e mobili e, come risulta dagli allegati, le stesse hanno dato esito negativo. Non risultano, inoltre, intestatari di polizze assicurative, fondi o piani di accumulo liquidabili, così come comunicato dal ricorrente in fase di audizione (verbale Allegato n. \_\_).

Unica fonte di entrata è il reddito del sig. \_\_\_\_\_ necessario al solo sostentamento della propria persona e del suo nucleo familiare (*indicare anche eventuali altri redditi dei componenti del nucleo familiare*).

#### Conti correnti

Il ricorrente risulta intestatario di un rapporto di c/c attivo acceso presso \_\_\_\_\_ con giacenza media pari ad euro \_\_\_\_\_. Stante l'irrilevante entità del saldo si ritiene sin d'ora di escludere dette attività dalle disponibilità della procedura in quanto l'unico conto corrente indicato costituisce strumento necessario al solo fine dell'accredito dello stipendio e pagamento delle spese necessarie al proprio sostentamento.

### 5.10. La quantificazione delle spese per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare

Vengono di seguito quantificate (sulla base dei colloqui avvenuti tra il debitore e il gestore) le spese necessarie per il mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare nonché dei soggetti a suo carico. In un'apposita tabella le spese vengono classificate e quantificate in base alla loro destinazione:

Tipologia di spesa	Importo mensile
Spese per alimenti	euro
Spese e servizi per la cura della persona	euro
Spese per istruzione	euro

<sup>17</sup> L'OCC potrebbe prevedere il versamento di una somma minima a titolo di copertura delle spese di gestione della pratica.

Utenza elettrica – telefonica – gas – acqua	euro
Utenza telefonia mobile	euro
Imposte e tasse varie (TARI, IMU)	euro
Canoni di locazione	euro
Altre spese	euro
<b>Totale</b>	euro

### **Confronto tra la soglia di reddito e le spese del debitore - Limite di esdebitazione - soglia minima di sostentamento**

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dell'odierno istante di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo importante assumono le necessità familiari qui intese come spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Emerge, peraltro, con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento delle posizioni debitorie esistenti e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno in futuro scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Ai fini del calcolo da utilizzare nel caso specifico, si premette che l'importo dell'assegno sociale per il 2024 è pari a euro 534,41 x 13 mensilità = euro 6.947,33.

Tale importo aumentato della metà deve essere moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza Isee di cui all'allegato 1, d.p.c.m. del 5/12/13 n. 159, e più precisamente pari a:

- 1 componente della famiglia parametro: 1
- 2 componenti della famiglia parametro: 1,57
- 3 componenti della famiglia parametro: 2,04
- 4 componenti della famiglia parametro: 2,46
- 5 componenti della famiglia parametro: 2,85.

Sono previste anche le seguenti maggiorazioni:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli;
- 0,35 in caso di nuclei familiari con quattro figli;
- 0,5 in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli;



0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

1 se tra i componenti della famiglia è presente un soggetto ricoverato in ambiente residenziale a ciclo continuativo (es. ospitato in RSA o strutture per disabili) che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Nel caso di due componenti del nucleo familiare si avrebbe:

euro 6.947,33 x 1,5 x 1,57 = euro 16.360,96

Solo oltre tale soglia è considerato sussistente un reddito disponibile per pagare terzi creditori.

Tutto ciò premesso il Sig. \_\_\_\_\_ risulta sovraindebitato incapiente in quanto applicando i dati sopra descritti risulta quanto segue: \_\_\_\_\_

### **5.11. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.**

*(Il gestore della crisi esprime una valutazione della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda sulla base delle verifiche effettuate e riporta:*

- *elenco della documentazione*
- *attendibilità della documentazione*
- *valutazione sulla completezza).*

### **5.12. Considerazioni finali sulla meritevolezza e sul merito creditizio<sup>18</sup>**

I debitori hanno cercato di adempiere, per quanto possibile i debiti contratti.

Pertanto, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte trovano fondamento nella perdita dell'unica fonte di reddito costituita dall'attività svolta alle dipendenze di terzi, e di conseguenza, nella possibilità di sostenere comunque gli oneri connessi al mantenimento proprio e della propria famiglia.

Vengono indicati (allegando relativa documentazione) i redditi percepiti dal ricorrente e dal suo nucleo familiare specificando il tipo di reddito percepito, il suo ammontare, nonché le dichiarazioni fiscali attestanti quanto percepito.

Ai fini dell'analisi se il soggetto finanziatore abbia correttamente tenuto conto del merito creditizio si può rilevare quanto segue: *(riportare le considerazioni utili alla valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore come previsto dall'art. 283, comma 5, CCII).*

---

<sup>18</sup> Il gestore della crisi deve effettuare un'analisi approfondita e molto puntuale della meritevolezza con particolare riferimento alla sua genesi ed alle circostanze che non hanno poi permesso il pagamento di detti debiti. Detta analisi deve tener conto delle indicazioni e della prassi del relativo tribunale atteso che il concetto può essere più o meno stringente in base ai diversi orientamenti dei Giudici.

### 5.13. Adempimenti successivi all'apertura della procedura

Come previsto dall'art. 283, comma 7, CCII il sovraindebitato dovrà presentare, ove positiva, la relazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti.

Il sovraindebitato si è altresì impegnato a consegnare al gestore, ai fini del monitoraggio che lo stesso deve effettuare per i successivi quattro anni dal deposito del decreto di esdebitazione, copia degli estratti conto ed ogni documento necessario per la ricostruzione della propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto gestore della crisi

#### rilevato

1. che è stata esaminata l'istanza di esdebitazione ex art. 283 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
2. che la stessa rispetta le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;
3. che sono state consultate le banche dati al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
4. che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelle messe a disposizione dai creditori;
5. che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
6. che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
7. che sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
8. che è stata fornita indicazione dei presunti costi della procedura;
9. che lo stato di sovraindebitamento è da imputare a \_\_\_\_\_;
10. che il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per cause non prevedibili e allo stesso non imputabili;
11. che l'istante ha fornito la documentazione prevista ovvero:
  - a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
  - b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
12. che la domanda di esdebitazione presentata dall'istante rappresenta l'unica possibilità di ripartenza e possibilità di conduzione di una vita dignitosa,



**esprime parere positivo**

ALLEGATI:

*(riportare l'elenco analitico della documentazione allegata come richiamata nel testo della relazione)*

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---





## **SEZIONE II**

# **MODULISTICA A USO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.) E DEI GESTORI DELLA CRISI**





## 6. Istanza del debitore all'O.C.C. per la nomina del gestore della crisi (anche per procedure familiari)

ALL' O.C.C. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI .....  
ISCRITTO AL N. \_ DELLA SEZIONE A DEL REGISTRO O.C.C.  
ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.M .202 DEL 24.09.2014

**Oggetto:** Istanza per la nomina di un *Gestore della Crisi* ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

### SOGGETTO 1)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_ in  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, nella propria  
qualità di \_\_\_\_\_ della (*indicare la natura giuridica in caso di soggetto esercente  
attività di impresa*) \_\_\_\_\_ denominata  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via/Piazza  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA  
\_\_\_\_\_; PEC \_\_\_\_\_, mail  
\_\_\_\_\_.

*[In caso di procedura familiare ex art. 66 CCII, specificare i dati richiesti per ogni soggetto interessato dalla procedura familiare)*

### SOGGETTO 2)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza  
\_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, nella propria qualità di  
\_\_\_\_\_ della (*indicare la natura giuridica in caso di soggetto esercente attività di  
impresa*) \_\_\_\_\_ denominata  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via/Piazza  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA  
\_\_\_\_\_; PEC \_\_\_\_\_, mail  
\_\_\_\_\_.]



Rappresentato/i e difeso/i, come da procura in calce al presente atto, dal Dott./Avv.  
\_\_\_\_\_, nel cui studio in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_  
elegge/ono domicilio (eventuale),

### **premessato che**

- l'/gli istante/i dichiara/no di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) CCII; il debitore si trova, dunque, in uno "stato di crisi o di insolvenza";
- ha/hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di sovraindebitamento di cui al CCII;
- non è/sono soggetto/i o assoggettabile/i alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- possiede/possiedono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal CCII per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento;
- è/sono a conoscenza del Regolamento di O.C.C. di \_\_\_\_\_ pubblicato sul sito dell'Organismo alla pagina : [www.occ.gov.it](http://www.occ.gov.it);
- si impegna/no sin d'ora a collaborare con l'O.C.C., avendo fornito o fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- sinteticamente e come indicazione di massima indica/no le seguenti informazioni:
  - o Attivo<sup>19</sup> è pari a: \_\_\_\_\_
  - o Passivo è pari a: \_\_\_\_\_
  - o Il proprio reddito (RN1) è pari a: \_\_\_\_\_
  - o La propria Pensione lorda è pari a: \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (o i sottoscritti), come sopra rappresentato/ti,

### **dichiara/dichiarano**

di essere membro/i della stessa famiglia in quanto (barrare e compilare l'opzione che interessa):

- Coniuge di: \_\_\_\_\_
- parente entro il quarto grado di: \_\_\_\_\_
- affine entro il secondo grado di: \_\_\_\_\_
- parte di unione civile di cui alla legge 20/05/2016 n. 76 di: \_\_\_\_\_
- convivente di fatto di cui alla legge 20/05/2016 n. 76 di: \_\_\_\_\_

<sup>19</sup> Per la determinazione dell'attivo, qualora si disponga solo di redditi, ancorché non di patrimonio da liquidare, occorre indicare la quota parte di reddito da mettere a disposizione dei creditori nell'intera durata ipotizzata della procedura (ad esempio, se la quota da mettere a disposizione si ritiene di euro 200,00 mensili e si stima una durata della procedura di 5 anni, l'attivo ammonterà ad euro 12.000, pari ad euro 200 x 12 mesi x 5 anni). Nelle procedure familiari l'attivo e il passivo vanno indicati cumulativamente, mentre i redditi vanno indicati separatamente per ogni soggetto coinvolto.

### chiede/chiedono

- che l'Organismo di Composizione della Crisi di \_\_\_\_\_ nomini un *Gestore della Crisi*, ai sensi degli artt. 2 lett. f) e 10, comma 2, d.m. n. 202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del CCII;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi effettui una prima valutazione sull'ammissibilità della proposta sulla base della dichiarazione allegata relativa all'elenco dei debiti, dei crediti, degli immobili posseduti e del reddito prodotto o percepito;
- che, in caso di prima valutazione favorevole, l'Organismo di Composizione della Crisi svolga le funzioni attribuite dal Codice della Crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) secondo le previsioni di cui al d.m. 24 settembre 2014, n. 202;
- che venga rilasciato un preventivo di massima delle competenze spettanti all'Organismo sulla base dell'allegato elenco delle esposizioni debitorie.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 344 del CCII, il/la sottoscritto/a (o i sottoscritti)

### si impegna/impegnano

- a fornire la certificazione relativa ai dati come sopra sinteticamente dichiarati nonché tutta la documentazione che l'Organismo riterrà più opportuno richiedere;
- ad effettuare un versamento:
  - o di euro \_\_\_\_\_ (*importo che viene determinato dal singolo O.C.C.*) sul conto intestato a \_\_\_\_\_... (*o mediante PAGOPA*) quale fondo spese istruttoria pratica; resta inteso che tale fondo, nel caso che la proposta venga dichiarata ammissibile, verrà considerato quale acconto delle competenze previste per l'Organismo di Composizione della Crisi dall'art. 15 d.m. 24 settembre 2014, n. 202;
- a sottoscrivere il preventivo che verrà sottoposto dall'Organismo di Composizione della Crisi che verrà redatto sulla base delle informazioni fornite (*per il preventivo può farsi riferimento alle Linee Guida sui compensi del gestore delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento a cura del CNDCEC e Fondazione ADR Commercialisti – maggio 2023*)

### prende/prendono atto

- che le competenze previste in favore dell'Organismo verranno definitivamente calcolate, secondo i parametri previsti dal d.m. 24 settembre 2014 n. 202, dopo il definitivo accertamento delle poste dell'Attivo e del Passivo;
- che l'importo totale delle competenze dovrà essere versato all'Organismo, con le modalità descritte nel preventivo che verrà rilasciato e sottoscritto per accettazione.

## ALLEGATI

1. Documenti d'identità e codici fiscali del/i richiedente/i;
2. Ricevuta del versamento di euro..... (IVA inclusa) in acconto, a favore di ....., da bonificare presso ....., IBAN ..... (ovvero PAGOPA), con causale "Acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi d.m. n. 202/2014";
3. Certificato di stato di famiglia
4. Estratti conto dell'ultimo anno
5. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
6. Descrizione della situazione patrimoniale: elenco dei creditori e dei debitori, elenco dei beni immobili, mobili e mobili registrati; elenco degli eventuali atti disposizione da patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni (es. vendita di beni immobili o mobili – case, appartamenti, azioni, quote, partecipazioni societarie, etc);
7. Elenco dei salari e stipendi percepiti dal debitore e dai suoi familiari
8. Modello ISEE (già richiesto in alcuni O.C.C.)
9. Informativa Privacy datata e sottoscritta.

Con osservanza.

*(l'istanza deve essere firmata da tutti i soggetti coinvolti nella procedura familiare).*

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---

*Il/I sottoscritto/i, nel trasmettere i propri dati all'O.C.C. di....., acconsente/ono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara/no di essere informati di quanto previsto dall'art. 13, d.lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che derivano loro ex art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsentono.*

*Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante pro tempore dell'Organismo.*

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
DA PARTE DEL SOVRAINDEBITATO  
PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE**  
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/i sottoscritto/i

- 1) cognome ..... nome ....., nato il ..... a  
....., C.F. ....,  
domiciliato in ..... via  
.....;
- 2) cognome ..... nome ....., nato il ..... a  
....., C.F. ....,  
domiciliato in ..... via  
.....;

consapevoli delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori con indicazione delle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

**ATTIVO**

NUCLEO FAMILIARE				
	Richiedente A	Richiedente B	Componente	Componente
Età				
Grado di parentela				
Reddito annuo netto				
Tipologia di contratto				
Pensionato				
Prestazione occasionale				
P.iva personale				
Disoccupato				

*Nota: i redditi vanno indicati al lordo di eventuali cessioni volontarie o obbligatorie (ad es. pignoramento dello stipendio, cessione del quinto, delega)*

<b>REGIME PATRIMONIALE</b>	<input type="checkbox"/> <b>SEPARAZIONE DEI BENI</b>	<input type="checkbox"/> <b>COMUNIONE LEGALE</b>	<input type="checkbox"/> <b>COMUNIONE CONVENZIONALE</b>
----------------------------	--	--	---

BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ										
Rif*	Descrizione (tipo immob. - indirizzo)	mq/ha	Di proprietà prima del matrimonio		Valore mercato attuale	Gravato da vincoli		Ipoteca		% Proprietà
A)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
B)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
C)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
D)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
E)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
F)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	

BENI MOBILI DI PROPRIETÀ (es: autoveicoli, opere d'arte, motoveicoli, etc.)	VALORE DI MERCATO	NOTE

AFFITTI – RENDITE - ALTRO	IMPORTO	DESCRIZIONE

**PASSIVO**

SITUAZIONE DEBITORIA							
Scoperti fidi (banche) – carta/e/revolving/ bancomat	Importo originario	Importo rata	Valore residuo	Cointest/ garante		Presenza di sofferenze	
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO



MUTUI / FINANZIAMENTI / PRESTITI	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N. RATE	VALORE RESIDUO	COINTEST/GARANTE		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

RIF*	MUTUI IPOTECARI	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N. RATE	VALORE RESIDUO	COINT/GARANTE		PRESENZA DI SOFFERENZE	
nella casella RIF. Indicare l'immobile e la relativa posizione ipotecaria in riferimento alla tabella "BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ" (pagina 1)									
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO

AGENTE DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	VALORE RESIDUO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
				SI	NO

AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE
Bollo auto	SI	NO
Tributi locali (imu,tasi,tari, etc.)	SI	NO
Sanzioni per violazioni codice della strada	SI	NO
Altro	SI	NO
	SI	NO
	SI	NO
	SI	NO
	SI	NO

LOCATORI	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
Affitto arretrato appartamento attuale		SI	NO
Affitto arretrato appartamento precedente		SI	NO
Spese condominiali		SI	NO
Altri immobili		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

FORNITORI VARI	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
Arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua etc.		SI	NO
		SI	NO

BENEFICIARIO / ASSEGNO DI MANTENIMENTO (ALIMENTI)	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
Figli		SI	NO
Ex-moglie/marito		SI	NO

PROFESSIONISTI	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
Debiti per parcelle non pagate		SI	NO
		SI	NO

### INFORMAZIONI SOCIETÀ / ATTIVITÀ DITTA

HA MAI AVUTO UN'ATTIVITÀ?	<input type="checkbox"/> SI	STATO DELLA SOCIETÀ?	ATTIVA	INATTIVA	CESSATA	DATA DI CESSAZIONE
	<input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*NB: se la società / ditta / p.iva risulta attiva o inattiva è opportuno compilare una ulteriore scheda per una più corretta valutazione*

ATTIVITÀ SVOLTA	
-----------------	--





DEBITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SVOLTA	DESCRIZIONE	IMPORTO

### PROTESTI

--	--

DI CHE TIPO?	CAMBIARIO	ASSEGNI	ENTRAMBI
--------------	-----------	---------	----------

I DEBITI SONO STATI ESTINTI?	SI
	NO

QUANTI?	UNO	PIU DI UNO	N. ____
QUANTI?	UNO	PIU DI UNO	N. ____

È STATA CHIESTA LA RIABILITAZIONE?	SI
	NO

### RAPPORTI CON I FORNITORI

AZIONE INTRAPRESA DAL CREDITORE	Recupero attraverso società di recupero crediti
	Atto di pignoramento immobiliare
	Atto di pignoramento busta paga decreto ingiuntivo
	Atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni

CI SONO AZIONI IN CORSO PER IL RECUPERO CREDITI?	SI
	NO

ELENCO AZIONI ESECUTIVE (DECRETI INGIUNTIVI / PRECETTI)	DESCRIZIONE	IMPORTO





## 7. Domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori

Al Referente dell'O.C.C. ....  
a mezzo pec

### DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, Partita Iva  
\_\_\_\_\_ residente a (città) \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ con studio in (città) \_\_\_\_\_ C.A.P.  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ tel. studio \_\_\_\_\_ fax  
\_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

iscritto nell'Albo tenuto dall'Ordine \_\_\_\_\_ di (luogo) \_\_\_\_\_ al  
numero \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 d.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

#### Dichiara di

- essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti dal d.m. n. 202/2014 e di cui all'allegato alla presente domanda;
- essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento<sup>20</sup>;
- essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale;
- di aver preso visione del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento \_\_\_\_\_;

#### Chiede

di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'O.C.C. \_\_\_\_\_ sede di  
\_\_\_\_\_.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Firma del gestore)  
digitale

<sup>20</sup> Oppure non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni, in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida Cndcec e Fondazione Adr.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all' O.C.C. \_\_\_\_\_, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento è " \_\_\_\_\_ " Iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali RPD nella persona di \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

(Firma del gestore)  
digitale

\_\_\_\_\_

### ALLEGATO - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI ONORABILITÀ DI CUI AL D.M. 202/2014

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a (città) \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ con studio in (città) \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ tel. studio \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

#### dichiara

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 d.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:

1) possedere il seguente titolo di studio:

A. laurea Magistrale, in materie economiche o giuridiche:

\_\_\_\_\_;

B. titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche (*indicare il titolo di studio e la legge o il decreto che stabilisce l'equipollenza*) \_\_\_\_\_;

2) possedere una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti a norma dell'art. 16 d.P.R. 10/3/1982 n. 162, di durata non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, presso \_\_\_\_\_, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 d.m. n. 202/2014;

- ovvero di aver frequentato un corso di formazione professionale continua presso \_\_\_\_\_ -  
individuato come equipollente dall'ordinamento professionale di appartenenza ex art. 4, comma 6, d.m. n. 202/2014;

3) impegnarsi ad acquisire uno specifico aggiornamento biennale (decorrente dalla data d'iscrizione) di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di



sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 202/2014 ovvero presso un'università pubblica o privata, conformemente ai commi 5, lett. d), e 6 del medesimo decreto;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Gestori della Crisi, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 24/02/1998, n. 58;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- di non esser stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, dall'art. 16 della legge ovvero dei delitti previsti dal Titolo IX del d.lgs. 14/2019;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - 5) di non aver riportato negli ultimi cinque anni una sanzione diversa dall'avvertimento<sup>21</sup>.

Luogo e data

---

(Firma del gestore)  
digitale

---

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'O.C.C. \_\_\_\_\_ acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento è " \_\_\_\_\_ " Iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali RPD nella persona di \_\_\_\_\_

Luogo e data

---

(Firma del gestore)  
digitale

---

---

<sup>21</sup> Cfr. nota 21.





Modalità di trasmissione:

Inviare via pec all'indirizzo pec dell'O.C.C.; \_\_\_\_@pec.occ.it in un unico file.pdf contenente:

- DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO SOTTOSCRITTA (*sottoscrizione che può essere apposta anche digitalmente*);
- ALLEGATO: DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E ONORABILITÀ;
- ATTESTATO DI CONSEGUIMENTO DI SPECIFICA FORMAZIONE;
- COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

## 8. Istanza del gestore per l'accesso alle banche dati

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO di \_\_\_\_\_

### RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL GESTORE DELLA CRISI<sup>22</sup>

(artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni)

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del \_\_\_\_\_

p.e.c.: (PEC Agenzia delle Entrate)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, Partita Iva \_\_\_\_\_, domiciliato  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

consapevole delle responsabilità che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  
28 dicembre 2000, n. 445, potrà assumere in caso di dichiarazioni mendaci,

in qualità di gestore della crisi del soggetto: \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
Partita Iva \_\_\_\_\_ (eventuale), domiciliato in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, come da procura allegata al n. 1 (con riferimento alle DRE nelle quali è  
attualmente ritenuta ammissibile)

### chiede

che l'Agenzia delle Entrate, in qualità di gestore delle banche dati comprese **nell'Archivio dei Rapporti Finanziari**, comunichi all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ le seguenti informazioni relative al  
soggetto sopra indicato:

#### ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il sottoscritto ha  
intrattenuto rapporti negli ultimi cinque anni presenti in banca dati.

Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i. si rappresentano le seguenti  
motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto/a alla richiesta e, a  
supporto, si allega la seguente documentazione:

<sup>22</sup> È doveroso evidenziare come vada attentamente valutata, a tale riguardo, la prassi del tribunale competente atteso che, in alcuni casi, i tribunali hanno autorizzato direttamente i gestori a effettuare l'accesso, mentre in altri casi si richiede che il gestore presenti specifica istanza per l'autorizzazione all'accesso alle banche dati ai sensi art. 15, comma 10, legge n. 3/2012; in alcune regioni, poi, la DRE inoltra i dati su istanza del gestore accompagnata da procura rilasciata dal sovraindebitato. Va, altresì, segnalata la possibile incidenza in materia della convenzione sottoscritta, in data 20 giugno 2023, tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli ufficiali giudiziari; in base a tale presupposto alcune DRE hanno recentemente rifiutato il rilascio della documentazione evocando la competenza dell'Unep.



- richiesta finalizzata all'accesso di una procedura di sovraindebitamento ex d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (d'ora in avanti, CCII) in particolare atteso che il gestore deve predisporre la propria relazione ex artt. 68, 76, 269 e 283 del CCII.

Si dichiara altresì che il sottoscritto/a utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal fine,

**allega**

- Conferimento incarico ricevuto dall'O.C.C. e relativa accettazione.

Luogo e data

---

*(Firma del gestore)  
digitale*

---





**Allegato 1**

*Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale del \_\_\_\_\_  
p.e.c.: (PEC Direzione Regionale \_\_\_ )*

*Oggetto: Conferimento procura richiesta accesso anagrafe rapporti finanziari  
Ex art. 63 DPR 29/9/1973 N. 600*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

**conferisce procura  
al gestore della Crisi da Sovraindebitamento**

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_; email  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

per l'accesso alla propria anagrafe dei rapporti finanziari.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

*(Firma del Sovraindebitato)*

È autentica

Luogo e data

\_\_\_\_\_

*(Firma del gestore)  
digitale*

\_\_\_\_\_



---

## 9. Note operative per accesso banche dati

Il gestore della crisi deve acquisire, prima della presentazione della procedura, riscontro esterno delle posizioni debitorie del sovraindebitato, tra le quali (oltre all'accesso agli enti ex artt. 68, comma 4, 76, comma 4, e 269 comma 3 CCII):

- Banca dati Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente
- CRIF
- Centrale dei Rischi della Banca d'Italia

Per quanto riguarda l'accesso alla banca dati DRE, atteso che la Direzione Regionale delle Entrate non inoltra più il fascicolo completo composto da:

- Atti del registro
- Dichiarativi
- Rapporti finanziari

per ricevere quanto di utilità nella fase iniziale della procedura si propone di procedere come segue:

- Atti del registro e dichiarativi: accesso alla presenza del gestore all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con lo Spid del sovraindebitato e stampa della relativa documentazione;
- Rapporti finanziari: inoltro alla DRE del modulo allegato per l'accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari che il gestore invierà dopo aver raccolto la procura del sovraindebitato e che saranno poi trasmessi direttamente al gestore stesso.

Per quanto riguarda il CRIF, il gestore effettua l'accesso nel sito: <https://www.modulorichiesta.crif.com> compilando il relativo modello, lo stampa, lo fa firmare al sovraindebitato e lo fa inviare dalla sua mail (*se ne dispone*); si attenderà la risposta via mail.

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, anche in questo caso il gestore effettua l'accesso nel sito: <https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr>, compilando il relativo modello, lo stampa, lo fa firmare al sovraindebitato e lo fa inviare dalla sua mail (*se ne dispone*), si attenderà la risposta via mail.





---

## 10. Comunicazione agli Enti fiscali

**Oggetto:** *Bozza Comunicazione ex art. 68, comma 4, CCII; ovvero ex art. 76, comma 4 CCII; ovvero ex art. 269, comma 3, CCII.*

**Mittente:** \_\_\_\_\_ (indicare O.C.C. o Gestore della Crisi)

**Destinatario .....**

**Oggetto:** Procedimento ruolo N. \_\_\_\_/20\_\_ del Registro degli Affari ex art. 9 del d.m. 202/2014 dell'O.C.C. \_\_\_\_\_ -

**Comunicazione ex art. \_\_\_\_ CCII**

Si comunica che il sottoscritto gestore, su delega dell'O.C.C., ha ricevuto da \_\_\_\_ (generalità sovraindebitato/ti) incarico finalizzato:

- alla presentazione di proposta di piano del consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e ss. CCII

*oppure*

- alla formulazione della proposta di concordato minore ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e ss. CCII

*oppure*

- alla presentazione e/o all'assistenza nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e ss. CCII.

Si prega, pertanto, il destinatario della presente richiesta di comunicare, nel termine di quindici giorni, al gestore incaricato, a mezzo pec ovvero con altro mezzo che assicura la prova dell'avvenuta ricezione, il credito accertato nei confronti del summenzionato debitore chiarendone la causale, l'eventuale esistenza di eventuali cause di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) sul credito e gli eventuali accertamenti pendenti.

Per comunicazioni inerenti la presente procedura si indica, sin da ora, il seguente indirizzo pec: \_

\_\_\_\_\_.

Distinti saluti.



---

## 11. Vademecum per la verifica del merito creditizio del consumatore sovraindebitato

Come prevede l'art. 68, comma 3, CCII, l'O.C.C., nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La stessa disposizione precisa che, a tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.

L'obbligo di verifica del merito creditizio, primariamente previsto dalle direttive comunitarie sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare, è stato recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui agli artt. 120-*undecies* e 124-*bis* del T.U.B. che prevedono la verifica del merito creditizio che gli istituti di credito e/o finanziarie devono attivare, necessariamente, prima della conclusione di un contratto di finanziamento per valutare le prospettive di adempimento, da parte del consumatore, degli obblighi stabiliti dal contratto medesimo<sup>23</sup>.

Come conseguenza sanzionatoria alla violazione di tale prescrizione il legislatore ha introdotto l'art. 69, comma 2, CCII ai sensi del quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-*bis* del T.U.B., non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta<sup>24</sup>.

Il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal cliente stesso ovvero reperite mediante consultazione di banche dati pubbliche e/o private.

La verifica del merito creditizio deve essere condotta dal finanziatore prestando attenzione al rischio di sovraindebitamento cui il soggetto finanziato può andare incontro nel momento in cui ottiene credito.

In un'ottica di tutela del contraente debole quindi, l'istituto di credito deve orientarsi al principio del prestito responsabile, tale per cui in assenza di merito creditizio il finanziamento non dovrebbe essere accordato.

---

<sup>23</sup> Va rilevato che analoga disposizione è dettata anche per il concordato minore ove all'art. 76, comma 3, CCII è previsto che "l'O.C.C., nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore".

<sup>24</sup> Disposizione similare è dettata anche in materia di concordato minore; l'art. 80, comma 4, CCII prevede che "il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".



La verifica del merito creditizio del consumatore, pertanto, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva e attuale capacità di rimborso del cliente.

Ciò posto, gli elementi che si invita a considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- l'importo del finanziamento;
- l'importo delle rate di ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- il numero dei componenti del nucleo familiare;
- il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata;
- l'importo dell'assegno sociale;
- la scala di equivalenza ISEE ovvero i parametri da applicare in base alla composizione del nucleo familiare, rispettivamente pari a:
  - 1 per un componente del nucleo familiare;
  - 1,57 per due componenti del nucleo familiare;
  - 2,04 per tre componenti del nucleo familiare;
  - 2,46 per quattro componenti del nucleo familiare;
  - 2,85 per cinque componenti del nucleo familiare.

Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre il quinto, il valore della scala di equivalenza da considerare è 0,35.

Sono previste ulteriori maggiorazioni del parametro in base al numero dei componenti del nucleo familiare in misura pari a:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli;
- 0,35 in caso di quattro figli;
- 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni e per nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni;
- 0,3 per nuclei familiari con almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o il singolo genitore abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

In sostanza, l'assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare (che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare) rappresenta, nell'ottica dell'art. 68, comma 3, CCII, quanto dovrebbe essere considerato minimamente necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita da confrontare, a cura del soggetto finanziatore, con il reddito disponibile del consumatore.



Oltre a questa sanzione di tipo processuale, è configurabile una responsabilità sostanziale risarcitoria per violazione degli obblighi di protezione, che dovrebbe consentire al debitore di essere ristorato per la mancata esdebitazione, nel caso in cui, a causa della violazione del merito creditizio, non abbia potuto esercitare il relativo diritto<sup>25</sup>.

In ultimo va considerato che se è vero che il legislatore ha inteso distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore soltanto alcune facoltà processuali a procedura ormai aperta, e quindi già superato il vaglio dell'ammissibilità (infatti il finanziatore malaccorto non può opporsi all'omologazione del piano e non può proporre reclamo dopo l'omologazione), è anche vero che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del debitore<sup>26</sup>.

Non può, infatti, sottacersi che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti e robuste dissimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, sia proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l'opportunità o meno di concedere credito, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente anche sulla casa di abitazione del consumatore (per cui con prestiti al consumo di modesta entità si potrebbero avere effetti devastanti per il debitore, incidenti sul suo patrimonio in misura sproporzionata rispetto al debito).

Ragion per cui, se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l'eventuale colpa del debitore da grave a lieve, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente prova condotta del debitore che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio.

In definitiva, la violazione del merito creditizio non è una variabile indipendente e scollegata, ma va relazionata alla eventuale colpa del debitore, in quanto il creditore e il debitore sono entrambi parti della medesima relazione commerciale, per cui va fatta una comparazione (delle colpe) all'esito della quale la violazione del merito creditizio potrebbe anche elidere la gravità della colpa del debitore, oppure, al contrario, quest'ultima potrebbe prevalere sulla colpa del creditore.

Un'indagine di questo tipo, che sfoci prima nella relazione accompagnatoria del gestore e poi nella motivazione del provvedimento giudiziale, va comunque fatta.

---

<sup>25</sup> Su tali aspetti, Corte di Giustizia CE (27.3.2014 - Causa n. 565/12) che prevede anche conseguenze sostanziali (perdita interessi convenzionali, nonché interessi legali, se superiori a quelli convenzionali); Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 440 20.08.2013; Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 6429 del 31.8.2015; Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 1030 del 16.1.2018.

<sup>26</sup> Come affermato da alcuni Tribunali (tra cui Ferrara, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania) ritenendo ininfluenza la violazione del merito creditizio ai fini della valutazione della gravità della colpa debitoria.




## 12. Check-list verifiche documentali da eseguire a cura del gestore

TIPO DOCUMENTO		NOTE
1	Copia documento di identità	
2	Copia codice fiscale	
3	Certificato di residenza	SPID
4	Certificato di Stato di famiglia ed estratto dell'atto di matrimonio (verifica del regime patrimoniale scelto)	SPID
5	Ultime 3 dichiarazioni dei redditi (unico, 730, CUD o certificazione unica)	SPID
6	Indicazione delle cause dell'indebitamento, con spiegazione dettagliata delle ragioni per le quali sono stati richiesti i finanziamenti e con descrizione di come tali finanziamenti sono stati utilizzati.	
7	Elenco beni mobili di pregio eventualmente detenuti (es. preziosi, quadri ed oggetti d'arte), con indicazione del loro attuale valore sul mercato e/o eventuali polizze di pegno su preziosi	
8	Elenco dei debiti con relativa documentazione a supporto (contratti di mutuo o finanziamento completi di piani di ammortamento e documenti di sintesi)	
9	documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche, trasporti, imposte e tasse ultimo anno;	
10	Estratto di ruolo ed estratto debitorio Comune di residenza, comprensivo anche di tasse ed imposte non ancora iscritte a ruolo	
11	Visura catastale nominativa storica	
12	Certificazione carichi debitori pendenti INPS	
13	Certificazione carichi debitori pendenti INAIL	
14	Certificazione carichi debitori pendenti Agenzia delle Entrate	
15	Estratto di ruolo ed estratto debitorio Agenzia delle Entrate - Riscossione	SPID
16	Visura ipocatastale (o ipotecaria) nominativa storica, con stampa delle eventuali note di iscrizione e trascrizione contro degli ultimi cinque anni	
17	Perizia di stima degli immobili di proprietà o copia della perizia redatta da perito estimatore incaricato dal Tribunale (CTU nel caso di procedure esecutive in corso)	
18	Saldi ed estratti conto degli ultimi cinque anni dei conti correnti bancari, con indicazione del numero e della filiale di appartenenza	
19	Saldi ed estratti conto degli ultimi cinque anni dei conti correnti postali, con indicazione del numero e della filiale di appartenenza	
20	Copia: 1) buoni fruttiferi postali; 2) polizze assicurative danni ed infortuni; 3) polizze vita; 4) fondi pensione; 5) piani pensionistici o di risparmio ad accumulo; 6) libretti di deposito bancari e postali con specificazione del numero e del saldo aggiornato.	
21	Visura protesti	
22	Visura camerale nominativa, storica ed attuale, delle partecipazioni e delle cariche	



23	Eventuali atti giudiziari ricevuti (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, sentenze di cause civili o penali, sentenze di separazione e/o divorzio, accertamenti fiscali ecc., con indicazione di eventuali cause in corso e dello stato in cui si trovano)	
24	Certificato generale del Casellario Giudiziario e Carichi Pendenti	
25	Situazione bolli auto non pagati	
26	Visura nominativa CRIF degli ultimi dieci anni con annotazione	
27	Visura nominativa Centrale Rischi Banca d'Italia degli ultimi dieci anni	
28	Visura nominativa storica e visura nominativa attuale PRA	
29	Visure su targa degli automezzi (anche motoveicoli) oggi di proprietà e di quelli venduti negli ultimi cinque anni	
30	Estratto cassetto previdenziale Inps	SPID
31	Modello Isee	
32	Richiesta certificazione rilasciata dalla cancellerie del tribunale civile/lavoro per verificare se vi sono pendenze	
33	Certificazione rilasciata dal Sert in caso di ludopatia del debitore	



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma  
[www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)